

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

AGGIORNATO AL 16/06/2009

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali sono pubblicati sul sito <http://www.aranagenzia.it/> dell’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

INDICE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - durata del contratto.....	4
Articolo 2 - procedure di conciliazione.....	4
CAPO II – REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO.....	4
Articolo 3 - servizi e uffici interessati.....	4
Articolo 4 - disposizioni dei contingenti minimi.....	4
Articolo 5 - procedura di attivazione dei contingenti minimi.....	4
Articolo 6 - modalità di effettuazione dello sciopero.....	4
CAPO III - DIRITTI E LIBERTÀ SINDACALI	5
Articolo 7 - permessi sindacali retribuiti.....	5
Articolo 8 - permessi sindacali non retribuiti.....	5
Articolo 9 - convocazioni R.S.U.	5
Articolo 10 - assemblee.....	5
Articolo 11 - libertà sindacali.....	6
Articolo 12 - esercizio delle attività sindacali.....	6
Articolo 13 - norma di rinvio.....	6
CAPO IV - RELAZIONI SINDACALI.....	6
Articolo 14 - sistema di relazioni sindacali.....	6
Articolo 15 - articolazione del sistema di relazioni sindacali.....	7
Articolo 16 - forme di partecipazione, monitoraggio e verifiche.....	7
Articolo 17 - qualità del lavoro ed innovazione degli assetti organizzativi.....	7
CAPO V - POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE.....	8
Articolo 18 - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 1999..	8
Articolo 19 - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2000 .	9
Articolo 19 bis - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2001	11
Articolo 19 ter - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2002	13
Articolo 19 quater – Utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2003	14
Art. 19 quinques – utilizzazione delle risorse decentrate	15
Art. 19 sexties – utilizzazione delle risorse decentrate.....	16
Dichiarazioni congiunte	18
Art. 19 septies – Utilizzazione delle risorse decentrate.....	18
Dichiarazione congiunta n. 1.....	20
Dichiarazione congiunta n. 2.....	20
Intesa sull’utilizzo della minore spesa per progressioni orizzontali del 25/7/2007, n. prot. 832146	20

Art. 19 octies – Utilizzazione delle risorse decentrate	21
Dichiarazione congiunta.....	22
Accordo: Progressioni economiche orizzontali con decorrenza nell'anno 2007	23
Art. 19 nonies – Utilizzazione delle risorse decentrate	24
Dichiarazione congiunta.....	26
Dichiarazione congiunta.....	26
Articolo 20 - criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale	27
Dichiarazione congiunta.....	29
Articolo 20 bis - dipendenti in distacco e aspettativa sindacale	29
Articolo 21 - compensi per particolari responsabilità	29
Articolo 21 bis - indennità di rischio	30
Articolo 22 - incentivi per attività e prestazioni correlate a risorse finalizzate da specifiche disposizioni di legge	30
Articolo 22 bis - indennità di disagio	31
Articolo 22 ter – indennità di maneggio valori	32
Articolo 23 - sviluppo delle attività di formazione.....	32
Articolo 24 - prevenzione, sicurezza e miglioramento dell'ambiente di lavoro	34
Articolo 25 - pari opportunità	35
Articolo 26 - orario di lavoro	35
Articolo 27 - norma di rinvio	35
Intesa per l'integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la sperimentazione del telelavoro (15/11/2006, prot. n. 438763).....	35

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - durata del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo ha validità fino al 31/12/2001; sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo che una delle parti dia formale disdetta con raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
2. L'utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentrata con cadenza annuale.
3. Nel caso fossero stipulati ulteriori intese a livello nazionale anche correttive del vigente CCNL, le parti s'incontrano entro un mese dalla loro entrata in vigore, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, per valutare eventuali integrazioni o modifiche del presente contratto integrativo.
4. Su richiesta di una delle parti possono essere richiesti incontri per dirimere eventuali controversie interpretative, nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 2.

Articolo 2 - procedure di conciliazione

1. Quando emergono controversie sull'interpretazione del contratto integrativo la parte interessata invia all'altra una richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei patti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
2. Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa. Gli accordi sostituiscono le clausole controverse, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
3. Gli accordi di interpretazione autentica del contratto hanno effetto sulle controversie individuali aventi oggetto le materie regolate da esso.

CAPO II – REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Articolo 3 - servizi e uffici interessati

1. Sono confermati gli accordi vigenti, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 - a) dipartimento ambiente: supporto all'A.R.P.A. per provvedimenti amministrativi urgenti;
 - b) dipartimento territorio e trasporti - servizio assistenza tecnica ai comuni: coordinamento del servizio di trattamento antigelo delle superfici stradali e di sgombrò della neve per le strade comunali delle zone periferiche di montagna colleganti i centri a minore ampiezza demografica.

Articolo 4 - disposizioni dei contingenti minimi

1. Sono confermati gli accordi vigenti, con le seguenti modificazioni e integrazioni:
 - a) dipartimento ambiente: n. 1 unità di cat. C con profilo di geometra o perito chimico;
 - b) dipartimento territorio e trasporti - servizio assistenza tecnica ai comuni: n. 1 unità di cat. C con profilo tecnico.

Articolo 5 - procedura di attivazione dei contingenti minimi

1. Sono confermati gli accordi vigenti.

Articolo 6 - modalità di effettuazione dello sciopero

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui agli articoli precedenti, ne danno comunicazione al dipartimento personale - ufficio relazioni sindacali della Provincia con preavviso di almeno 10 giorni, precisando la durata dell'astensione del lavoro per le azioni di sciopero indette dal livello territoriale od aziendale.
2. In caso di revoca dello sciopero le strutture e le rappresentanze sindacali che l'hanno indetto devono darne tempestiva comunicazione al dipartimento personale-ufficio relazioni sindacali della Provincia.

3. Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, i dirigenti competenti curano l'informazione all'utenza sulla durata e sulle modalità dell'azione di sciopero, anche attraverso comunicazione agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione locale. Analoga comunicazione sarà effettuata in caso di revoca dello sciopero.
4. Per l'indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non ammissibili, si fa riferimento ai commi III e IV dell'art. 3 della premessa al CCNL del 6/7/1995.
5. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, si rimanda alle norme della premessa al CCNL del 6/7/1995 ed alla legge 146/90.

CAPO III - DIRITTI E LIBERTÀ SINDACALI

Articolo 7 - permessi sindacali retribuiti

1. I permessi sindacali retribuiti dei dirigenti sindacali dipendenti della Provincia sono utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alla O.S. di appartenenza ed alla R.S.U. con le modalità previste dagli art. 8, 9, 10 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme previste in materia.
2. Spettano, inoltre, permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari oltre il monte ore sopra indicato; tali permessi seguono la disciplina prevista dall'art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998. L'amministrazione comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali a tale titolo in separato conteggio.
3. Le convocazioni dell'amministrazione per la partecipazione a informazione, confronti, concertazione e consultazioni, ove svolte in orario di servizio, non rientrano nel monte ore di cui al primo comma.
4. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

Articolo 8 - permessi sindacali non retribuiti

1. Oltre il monte ore individuato dagli art. 8, 9, 10 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 e successive integrazioni e modificazioni, in applicazione della legge 300/70, le OO.SS. possono richiedere, in applicazione dell'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998 per i loro dirigenti sindacali, permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale. La richiesta deve pervenire di regola tre giorni prima.
2. Al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l'amministrazione non opera le trattenute dei permessi in oggetto nei confronti del dipendente ma richiede il rimborso delle somme corrispondenti con cadenza mensile ed al lordo di tutti gli emolumenti alla O.S. che ha provveduto a richiedere il permesso. La O.S. interessata versa le relative somme entro i 15 giorni successivi alla richiesta utilizzando le modalità indicate dall'amministrazione; in caso contrario l'ente trattiene l'importo direttamente al dipendente che ha usufruito del permesso sulla prima mensilità utile.
3. I permessi retribuiti ed i permessi non retribuiti possono essere utilizzati nello stesso mese.

Articolo 9 - convocazioni R.S.U.

1. La convocazione dei componenti della R.S.U. facenti parte della delegazione trattante per la parte sindacale è effettuata attraverso il coordinatore della R.S.U. stessa, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente contratto e dal CCNL quadro del 7 agosto 1998.
2. Il tempo impiegato dai componenti della R.S.U. per esame, consultazione, confronto e informazione all'interno dell'orario di servizio è equiparato al servizio effettivamente prestato.

Articolo 10 - assemblee

1. Nel rispetto del limite massimo delle 12 ore previsto dall'art. 8 del D.P.R. 333/90, la R.S.U. e le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente contratto comunicheranno per iscritto, di norma almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea medesima.
2. L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole qualifiche e profili professionali.
3. L'amministrazione rende disponibili idonei locali per lo svolgimento della riunione, anche esterni alle strutture utilizzate dall'ente, sino al limite di L. 500.000.
4. In caso di assemblea i dirigenti competenti individuano, con le medesime procedure previste per il caso di sciopero e almeno 1 giorno prima della data fissata, i contingenti minimi di personale che non potrà

partecipare, se non in reperibilità ove possibile, all'assemblea. Tali contingenti sono quantitativamente identici a quelli concordati con le OO.SS. ai sensi del presente contratto per il caso di proclamazione di sciopero.

5. Il personale che opera fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede.
6. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno di essi all'assemblea è effettuato dai responsabili delle singole unità operative.

Articolo 11 - libertà sindacali

1. Il diritto a disporre di una sede presso l'ente e di uno spazio appositamente dedicato alle pubblicazioni di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL quadro 7 agosto 1998, sono estesi alla R.S.U.
2. Al fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l'amministrazione consente l'uso del proprio sito Internet (creando una specifica casella di posta elettronica) per permettere la ricezione e la spedizione di messaggi e di documentazione inerenti la contrattazione e i problemi sindacali.
3. I dipendenti in distacco o in aspettativa sindacale hanno diritto all'applicazione degli istituti contrattuali, in applicazione del CCNL quadro 7 agosto 1998.

Articolo 12 - esercizio delle attività sindacali

1. Tutte le norme in materia di esercizio delle attività sindacali, non disapplicate dal CCNL, continuano ad operare.
2. Altri accordi collettivi nazionali, anche successivi, in materia di gestione delle attività sindacali, trovano immediata e piena applicazione e superano le norme del presente contratto qualora in contrasto.

Articolo 13 - norma di rinvio

1. Per le parti non disciplinate dal presente contratto integrativo, in tema di libertà ed agibilità sindacali, si applica il CCNL quadro 7 agosto 1998.

CAPO IV - RELAZIONI SINDACALI

Articolo 14 - sistema di relazioni sindacali

1. Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli degli enti e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 6, 7, 10 e 47 del D. Lgs. 29/93¹, consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione degli atti inerenti l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la definizione delle dotazioni e la variazione delle piante organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente e l'attuazione della contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione. In particolare vanno contemporaneamente conseguiti sia il mantenimento o l'elevazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi erogati, sia il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale del personale.
2. Per garantire quanto sopra l'amministrazione fornisce periodicamente tutti gli atti di valenza generale concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche e la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività ad altri enti, amministrazioni, aziende pubbliche anche tramite appalti, convenzioni o altre forme previste dalla legge. Nel caso si dovessero disporre rilevanti modificazioni in materia, l'informazione avverrà anche con la programmazione di appositi incontri, prima che le decisioni siano definite, ancorché non siano obbligatoriamente di contrattazione o concertazione.
3. In ogni caso, annualmente, prima della predisposizione del bilancio, sarà effettuata una riunione d'informazione riguardante l'analisi dell'andamento e dei fondi destinati al personale per l'anno successivo.
4. La convocazione di tali riunioni avverrà almeno 5 giorni prima, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Il materiale oggetto d'informazione dovrà essere fornito, di norma, in forma scritta.

¹ Attualmente il riferimento è agli articoli 6, 7, 9 e 42 del D. Lgs. 165/2001.

6. Prima dell'avvio della contrattazione integrativa aziendale dovranno essere messi a disposizione i dati conoscitivi necessari, e in particolare:
 - la spesa per il personale articolata secondo le diverse voci, comprese quelle relative ai fondi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed aziendale;
 - la consistenza delle dotazioni organiche del personale in servizio e la loro distribuzione negli uffici e nelle qualifiche;
 - la posizione di inquadramento di tutto il personale e le rilevazioni inerenti l'anzianità di servizio;
 - la distribuzione e le modalità di utilizzo del lavoro straordinario e degli altri istituti contrattuali.
7. Nei casi in cui sia avviata la consultazione, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali al riguardo finché la stessa sia esaurita e conclusa con un verbale di accordo o che prende atto delle posizioni emerse e sottoscritto dalle parti.
8. La contrattazione, la concertazione e la consultazione, che avvengono nei modi previsti dalla legislazione in materia e dai contratti collettivi nazionali saranno attivate ogni qualvolta una delle parti abilitate alla contrattazione ai sensi dell'art. 10 del CCNL lo richieda. Durante tali fasi si impegnano a non procedere unilateralmente ai sensi dell'art. 11 del CCNL.
9. Su tutte le materie oggetto di concertazione, contestualmente all'informazione viene proposto apposito incontro per la trattazione in data da concordare tra le parti.
10. Per permettere una razionale trattazione degli argomenti sarà favorita la predisposizione di calendari di riunioni che affrontino congiuntamente argomenti fra loro collegati, oggetto rispettivamente di concertazione o di contrattazione.
11. Tutti gli accordi, i contratti debitamente sottoscritti e i verbali di concertazione sono forniti in copia a tutti i soggetti firmatari e gli originali sono conservati presso l'ufficio relazioni sindacali.

Articolo 15 - articolazione del sistema di relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a) contrattazione collettiva decentrata;
 - b) concertazione;
 - c) informazione.
2. Le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata, di informazione e di concertazione sono individuate rispettivamente dagli artt. 4, 7 e 8 del CCNL del 1/4/1999.

Articolo 16 - forme di partecipazione, monitoraggio e verifiche

1. Le parti concordano di incontrarsi, anche su richiesta di una delle parti medesime, almeno una volta l'anno per l'esame di problematiche inerenti le seguenti materie:
 - a) organizzazione del lavoro;
 - b) ambiente;
 - c) igiene e sicurezza;
 - d) servizi sociali;
 - e) eventuali altre materie concordate tra le parti.
2. Le parti concordano altresì di incontrarsi almeno una volta l'anno, e comunque entro 15 giorni dalla richiesta di uno dei contraenti, per la verifica dell'applicazione del presente contratto.

Articolo 17 - qualità del lavoro ed innovazione degli assetti organizzativi

1. In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che, nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, l'amministrazione, dopo aver fornito adeguata informazione, entro quindici giorni convochi la delegazione sindacale per avviare la contrattazione decentrata relativamente alle implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti. Analoga informazione, inoltre, viene data nei casi di interventi finalizzati al miglioramento della motivazione dei dipendenti.
2. In ogni caso, almeno una volta all'anno, le parti si incontrano per valutare l'insieme delle problematiche inerenti la materia e le previsioni d'intervento.

3. Per facilitare l'attività dei dipendenti disabili si concorda sulla necessità di prevedere opportuni interventi.

CAPO V - POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Articolo 18 - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 1999

1. Le risorse individuate per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 15 del CCNL ammontano a:

art. 15, comma 1 lettera a:	lire 5.649.406.000
Art. 15, comma 1 lettera b:	lire 770.919.000
Art. 15, comma 1 lettera c:	lire 0
Art. 15, comma 1 lettera d:	lire 0
Art. 15, comma 1 lettera e:	lire 16.968.000
Art. 15, comma 1 lettera f:	lire 0
Art. 15, comma 1 lettera g:	lire 713.104.000
Art. 15, comma 1 lettera h:	lire 201.000.000
Art. 15, comma 1 lettera j:	lire 0
Art. 15, comma 1 lettera k:	lire non definito
Art. 15, comma 1 lettera l:	lire non definito
Art. 15, comma 1 lettera m:	lire 0
Art. 15, comma 2:	lire 200.000.000
Art. 15, comma 5:	lire 240.000.000

2. Le risorse di cui al comma precedente sono così distribuite:
- fondo per l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: L. 4.223.257.000;
 - fondo per la corresponsione di incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: L. 850.000.000;
 - fondo per il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo: L. 900.000.000;
 - fondo per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative: L. 700.000.000;
 - fondo per compensare specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione di risorse finalizzate per legge: L. non definito;
 - attivazione nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti: L. 240.000.000;
 - corresponsione delle indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. n. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995: L. 201.000.000.
3. In fase di avviamento e limitatamente al 1999, saranno effettuate le seguenti progressioni orizzontali:
- da A1 a A2 n. 2;
 - da A2 a A3 n. 1;
 - da B1 a B2 n. 23;
 - da B2 a B3 n. 36;
- limitatamente al personale che, collocatosi utilmente in graduatoria, non sia stato collocato alla qualifica superiore per i seguenti concorsi per lo sviluppo:
- n. 10 posti di esecutore servizi generali;
 - n. 18 posti di responsabile territoriale viabilità;
 - n. 108 posti di istruttore amministrativo contabile;
 - n. 2 posti di responsabile nucleo servizi generali;
 - n. 43 posti di tecnico mezzi meccanici.

4. Le somme dei commi precedenti non utilizzate per le finalità indicate in relazione all'anno 1999 sono riportate in aumento delle risorse dell'anno 2000.

Articolo 19 - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2000²

1. Le risorse individuate per l'anno 2000 ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL ammontano a:

art. 15, comma 1 lettera a:	lire 4.876.521.000
Art. 15, comma 1 lettera b:	lire 770.919.000
Art. 15, comma 1 lettera c:	lire 0
Art. 15, comma 1 lettera d:	lire 0
Art. 15, comma 1 lettera e:	lire non definito
Art. 15, comma 1 lettera f:	lire 0
Art. 15, comma 1 lettera g:	lire 562.304.000
Art. 15, comma 1 lettera h:	lire 195.000.000
Art. 15, comma 1 lettera j:	lire 197.653.000
Art. 15, comma 1 lettera k:	lire non definito
Art. 15, comma 1 lettera l:	lire non definito
Art. 15, comma 1 lettera m:	lire 44.520.000
Art. 15, comma 2:	lire 456.123.000
Art. 15, comma 5:	lire 280.000.000
Art. 17, comma 5:	lire 628.140.000
Integrazione finalizzata ai compensi per formatori interni:	lire 64.000.000
Minori spese fondo 1999:	lire 757.020.000
Integrazione risorse per adeguamento tariffe "code contrattuali":	lire 585.000.000
Integrazione risorse per adeguamento compensi di produttività per il personale dei centri per l'impiego:	lire 150.000.000 ³

2. Le risorse di cui al comma precedente sono così distribuite:
- fondo per l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: L. 3.150.000.000;⁴
 - fondo per l'integrazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività di cui al comma 11 del successivo art. 20: L. 50.000.000;
 - fondo per la corresponsione di incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: L. 1.499.000.000;
 - fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato relativamente alle posizioni organizzative: L. 2.131.700.000;
 - fondo per il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo: L. 1.015.000.000;
 - fondo per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative: L. 500.000.000;

² Articolo:

- integrato dall'accordo del 19/06/2000, n. prot. 136748;
- modificato dall'accordo del 29/11/2000, n. prot. 251586;
- integrato dall'accordo del 04/04/2001, n. prot. 81223;
- sostituito dall'accordo del 15/05/2001, n. prot. 110675;
- modificato dall'accordo del 19/07/2001, n. prot. 163711.

³ Il comma 1 è stato integrato dall'accordo del 19/07/2001, n. prot. 163711.

⁴ La lettera a) è stata modificata dall'accordo richiamato nella nota precedente.

- g) fondo per compensare specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione di risorse finalizzate per legge: L. non definito;
 - h) attivazione nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti: L. 600.000.000;
 - i) corresponsione delle indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6/7/1995: L. 157.500.000;
 - l) corresponsione dei compensi ai formatori interni di cui all'art. 23 comma 7 del presente contratto: L. 64.000.000;
 - m) fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, e C: L. 400.000.000.
3. Il fondo indicato alla lettera c) del comma 2 viene integrato delle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
4. Il fondo indicato alla lettera d) del comma 2 viene integrato delle economie sui fondi indicati alle lettere f) e g) dello stesso comma 2 prodottesi a seguito della attivazione delle posizioni organizzative.
5. Limitatamente all'anno 2000 il valore complessivo della valutazione della prestazione viene determinato:
- a) per il 50% dalla autovalutazione;
 - b) per la restante percentuale dalla valutazione del dirigente.
- Con decorrenza 1 gennaio 2000, sulla base delle risultanze dell'applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni, sono effettuate progressioni orizzontali che coinvolgono il 70% del personale delle singole categorie che non abbia già beneficiato di progressione nell'arco contrattuale di riferimento. Nei limiti della percentuale predetta, sarà collocato nella posizione economica superiore della categoria di riferimento il personale che abbia ottenuto, in fase di prima applicazione, una valutazione della prestazione non inferiore a 55 calcolato su base 100 relativamente alla categoria A, 60 per la categoria B, 65 per i passaggi dalla posizione economica C1 alla C2 e 70 per la restante parte della categoria C e per la categoria D.⁵
6. Con decorrenza 31 dicembre 2000 ed a valere per l'anno successivo sono effettuate progressioni orizzontali che coinvolgono la restante parte del personale, con le modalità richiamate al precedente comma e sulla base dell'esito della valutazione dell'anno precedente l'anno di validità della progressione.
7. Limitatamente all'anno 2000 ed in prima applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni, a coloro che abbiano maturato il diritto alla progressione al 1 gennaio 2000, qualora risultino nel corso dell'anno vincitori dei concorsi interni per lo sviluppo alla categoria superiore, il diritto viene riconosciuto in quest'ultima categoria a far data dallo scaglione successivo di progressione.⁶
8. A partire dal 31 dicembre 2001 ed a valere per l'anno successivo sono effettuate progressioni orizzontali, nelle percentuali annualmente definite, sulla base dell'esito dell'applicazione del sistema di valutazione nell'anno precedente la validità della progressione.
9. Qualora, a seguito dell'applicazione del sistema di valutazione, si verificassero situazioni di parità di punteggio in misura superiore alle percentuali annualmente definite per la progressione orizzontale ed al fine del rispetto delle predette percentuali, sarà data priorità ai dipendenti con maggiore anzianità nella categoria e, in subordine, ai dipendenti con più elevata valutazione del dirigente responsabile.
10. In via transitoria, il personale fino alla categoria C compresa, che abbia ricoperto figure professionali da considerarsi "atipiche" alla luce dei criteri concordati in data 19/6/2000 (prot. n. 136748/2000) ed individuato nella intesa sottoscritta il 29/01/2001 (prot. n. 20145/2001), beneficia, secondo le modalità in quest'ultima intesa definite, di uno scorrimento alla posizione economica più elevata prevista per la categoria di inquadramento a far data dal 1/1/2000.⁷

⁵ Si riporta il testo dell'intesa del 04/06/2001, n. prot. 126194, relativa all'interpretazione sull'applicazione del comma 5, art. 19:

“Atteso che il comma 5 dell'art. 19 del contratto integrativo aziendale relativamente al peso pari al 50% dell'autovalutazione per l'anno 2000 è stato introdotto quale norma di garanzia a favore del dipendente, le parti concordano la seguente interpretazione:

- nei casi in cui la valutazione del dirigente sia superiore alla autovalutazione quest'ultima non si applica”.

⁶ Si riporta il testo dell'intesa dell'11/01/2002, n. prot. 6606 relativa alla applicazione del comma 7 dell'art. 19: “Le parti concordano sull'applicazione del comma 7 dell'articolo 19 del contratto decentrato integrativo anche agli utilizzi di graduatoria oltre che ai vincitori di concorsi interni per lo sviluppo.”

⁷ Si riporta il testo dell'accordo siglato il 19/06/2000, n. prot. 136748, relativo al personale con mansioni “atipiche”, che ha integrato l'art. 19: tale disciplina è stata superata dalla successiva stesura dell'art. 19 in seguito all'accordo del

11. Nel triennio 2000-2002 sono attivate sino a 160 posizioni organizzative, in conformità con i criteri concertati, così scaglionate:

- 80 nell'anno 2000;
- 50 nell'anno 2001;
- 30 nell'anno 2002.

Le parti si impegnano a riesaminare la composizione e il numero delle posizioni organizzative entro il 31/12/2001 in funzione delle nuove competenze della Provincia.

(...omissis...) ⁸

12. I fondi contrattualmente definiti sono integrati per quanto necessario, in relazione alle finalità di cui al comma 2 lettere b, c e d del presente articolo.

13. Le somme dei commi precedenti non utilizzate per le finalità indicate in relazione all'anno 2000, ed ulteriori risorse che si rendessero disponibili in base ad applicazioni di accordi contrattuali, sono riportate in aumento delle risorse dell'anno 2001.

Articolo 19 bis - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2001 ⁹

1. Le risorse individuate per l'anno 2001 ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL sottoscritto in data 1/4/1999 e dell'art. 4 del CCNL sottoscritto in data 5/10/2001 ammontano ad euro 5.864.369, ed in particolare:

art. 15, comma 1 lettera a:	euro 2.518.513
Art. 15, comma 1 lettera b:	euro 444.820
Art. 15, comma 1 lettera c:	euro 0
Art. 15, comma 1 lettera d:	euro 0
Art. 15, comma 1 lettera e:	euro 12.555
Art. 15, comma 1 lettera f:	euro 0

15/05/2001, n. prot. 110675:

“Comma 7 bis

In via transitoria il personale che, fino alla categoria C compresa, ricopra figure professionali da considerarsi “atipiche” alla luce dei sottoelencati requisiti, rispetto alle generalità delle attribuzioni dei profili specifici, partecipa integralmente ad ogni contingente di progressione sino alla posizione economica massima prevista per la categoria di appartenenza.

Comma 7 ter

I requisiti di atipicità sono i seguenti:

- a) difficile intercambiabilità dei ruoli;
- b) difficile acquisizione delle competenze, equivalente a oltre un anno nel ruolo oppure all'acquisizione di un titolo specifico;
- c) arricchimento professionale conseguito (a parità di inquadramento) su richiesta dell'ente;
- d) limitata diffusione delle competenze distintive (percentuale inferiore all'1,5% della popolazione dell'ente)
- e) competenze complesse, ma non riconducibili alla categoria superiore.

Comma 7 quater

La valutazione della situazione di “atipicità” viene effettuata dall'amministrazione, a seguito di specifiche richieste dei dipendenti, inoltrate anche attraverso le organizzazioni sindacali ovvero i dirigenti dei servizi interessati; saranno valutate le richieste pervenute entro e non oltre il 30 giugno. Gli eventuali ricorsi saranno regolati attraverso la procedura individuata per la incentivazione della produttività”.

Si riporta il testo dell'intesa relativa al personale con mansioni “atipiche” del 29/01/2001, n. prot. 20145:

“1- È considerato personale con mansioni “atipiche” alla luce dei criteri concordati, il personale inquadrato sino alla categoria C indicato nel prospetto allegato.

2- È considerato personale con mansioni “atipiche” il personale, inquadrato sino alla categoria C che abbia svolto mansioni equivalenti a quelle del personale di cui al punto precedente almeno dal 1/1/2000.

3- Al personale suddetto viene attribuita con decorrenza 1 gennaio 2000, fatta salva la valutazione della prestazione, la progressione orizzontale nell'ultima posizione economica della categoria di riferimento ad eccezione del personale inquadrato nella categoria B per il quale si intendono quali ultime posizioni le posizioni economiche B4 e B6 rispettivamente per il personale inquadrato sino alla posizione economica B2 e B5.

(...omissis prospetto allegato...)

⁸ Commi 12 e 13 non più applicabili in seguito all'introduzione dell'art. 22 bis.

⁹ Articolo inserito dall'accordo del 24/05/02, n. prot. 117111.

Art. 15, comma 1 lettera g:	euro 290.406
Art. 15, comma 1 lettera h:	euro 100.709
Art. 15, comma 1 lettera j:	euro 102.079
Art. 15, comma 1 lettera k:	euro non definito
Art. 15, comma 1 lettera l:	euro non definito
Art. 15, comma 1 lettera m:	euro 22.993
Art. 15, comma 2:	euro 235.568
Art. 15, comma 5:	euro 1.462.390
Art. 4, comma 1:	euro 391.393
Art. 4, comma 2:	euro 39.045
Integrazione finalizzata ai compensi per formatori interni:	euro 15.494
Minori spese fondi anni precedenti:	euro 228.404

2. Le risorse di cui al comma precedente sono così distribuite:
- a) fondo per l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: euro 1.626.839;
 - b) fondo per l'integrazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività di cui al comma 12 del successivo art. 20: euro 25.823;
 - c) fondo per l'integrazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività di cui al comma 12 bis del successivo art. 20: euro 36.152;
 - d) fondo per la corresponsione di incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: euro 929.622;
 - e) fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato relativamente alle posizioni organizzative: euro 1.646.206;
 - f) fondo per il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo: euro 511.292;
 - g) fondo per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative: euro 268.558;
 - h) fondo per compensare specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione di risorse finalizzate per legge: euro non definito;
 - i) attivazione nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti: euro 309.875;
 - l) corresponsione delle indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6/7/1995: euro 81.342;
 - m) corresponsione dei compensi ai formatori interni di cui all'art. 23 comma 7 del presente contratto: euro 15.494;
 - n) fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, e C: euro 413.166.
3. Per ciascun anno si effettuano progressioni orizzontali con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio.
4. A ciascuno scaglione possono partecipare alla progressione:
1. i dipendenti inquadrati in categoria A e B con almeno 12 mesi di inquadramento nella posizione economica inferiore;
 2. i dipendenti inquadrati in categoria C con almeno 18 mesi di inquadramento nella posizione economica inferiore;
 3. i dipendenti inquadrati in categoria D senza posizione organizzativa con almeno 24 mesi di inquadramento nella posizione economica inferiore;
 4. i dipendenti inquadrati in categoria D con posizione organizzativa retribuita nelle fasce E - F, con almeno 30 mesi di inquadramento nella posizione economica inferiore;
 5. i dipendenti inquadrati in categoria D con posizione retribuita nelle fasce C e D, con almeno 36 mesi di inquadramento nella posizione economica inferiore;

6. i dipendenti inquadrati in categoria D con posizione organizzativa nelle fasce A e B, con almeno 48 mesi di inquadramento nella posizione economica inferiore.¹⁰
- 4 bis. Per i dipendenti titolari di posizione organizzativa con una anzianità superiore ai dieci anni i mesi previsti ai numeri 4, 5 e 6 del comma 4 per poter partecipare alle progressioni orizzontali sono ridotti di mesi sei ogni cinque anni di anzianità eccedente i primi dieci. È fatto comunque salvo il limite di 24 mesi per partecipare alle progressioni.¹¹
5. Il collocamento nella posizione economica superiore avviene sulla base della valutazione della prestazione per l'anno 2001 (per le progressioni con decorrenza 2001 e 2002) e nell'ambito dei criteri stabiliti nel contratto decentrato e nella concertazione vigenti.
6. Le progressioni relative al punto 3, con decorrenza 1/1/2003, sono anticipate al 31/12/2002.
7. Le progressioni relative al punto 4, con decorrenza 1/1/2003 e 1/7/2003, sono anticipate al 31/12/2002.
8. Le progressioni relative al personale dei centri per l'impiego inquadrato in categoria C e con decorrenza marzo 2001 si intendono con decorrenza 31 dicembre 2000.
9. Per il personale che ha operato presso l'Ente in qualità di L.S.U. e poi assunto in ruolo nel luglio 2001 nelle categorie A1 e B1, la progressione orizzontale con decorrenza 01/01/2003 è anticipata al 01/07/2002.
10. Per il personale A.T.A. trasferito nei ruoli statali e successivamente rientrato mediante mobilità nei ruoli della Provincia, qualora sia stata mantenuta la posizione economica posseduta all'atto del trasferimento, la prima decorrenza utile per la progressione orizzontale è il 01/01/2001. Per il restante personale A.T.A. rientrato successivamente alla data citata la progressione ha decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio.
11. Al fine di garantire le pari opportunità, al personale che non abbia potuto conseguire una valutazione della prestazione a causa della assenza dal servizio per maternità, la valutazione si intende collocata sul livello standard secondo quanto stabilito dal presente contratto.

Articolo 19 ter - utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2002¹²

1. Le risorse individuate per l'anno 2002 ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL sottoscritto in data 1/4/1999 e dell'art. 4 del CCNL sottoscritto in data 5/10/2001 ammontano ad euro 6.892.703, ed in particolare:

Art. 15, comma 1 lettera a:	euro: 2.584.035
Art. 15, comma 1 lettera b:	euro: 398.147
Art. 15, comma 1 lettera c:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera d:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera e:	euro: 12.555
Art. 15, comma 1 lettera f:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera g:	euro: 290.406
Art. 15, comma 1 lettera h:	euro: 81.342
Art. 15, comma 1 lettera j:	euro: 102.079
Art. 15, comma 1 lettera k:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera l:	euro: 1.535.445
Art.15, comma 1 lettera m:	euro: 22.993
Art. 15, comma 2:	euro: 235.568
Art. 15, comma 5:	euro: 1.164.474
Art. 4, comma 1:	euro: 391.393
Art. 4, comma 2:	euro: 59.266
Integrazione finalizzata ai compensi per formatori interni:	euro: 15.000

2. Le risorse di cui al comma precedente sono così distribuite:

¹⁰ Il comma 4 è stato sostituito dall'accordo del 22/05/2003 n. prot. 135687.

¹¹ Il comma 4 bis è stato aggiunto dall'art. 5 del verbale di concertazione del 19/12/2002 n. prot. 324028, afferente alle posizioni organizzative.

¹² Articolo inserito dall'accordo del 22/05/2003, n. prot. 135680.

- a) fondo per l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: euro 1.652.662;
- b) fondo per l'integrazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività di cui al comma 12 bis dell'art. 20 del Contratto collettivo decentrato integrativo della Provincia di Torino: euro 40.000;
- c) fondo per la corresponsione di incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: euro 1.155.000;
- d) fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato relativamente alle posizioni organizzative: euro 2.352.000;
- e) fondo per il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno- festivo: euro 700.000;
- f) fondo per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative: euro 200.000;
- g) corresponsione delle indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6/7/1995: euro 55.000;
- h) attivazione nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti: euro 309.874;
- i) fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B, C: euro 413.166;
- l) corresponsione dei compensi ai formatori interni di cui all'art. 23, comma 7 del Contratto collettivo decentrato integrativo della Provincia di Torino: euro 15.000.

Articolo 19 quater – Utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2003

1. Le risorse individuate per l'anno 2003 ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL sottoscritto in data 01/04/1999, dell'art. 4 del CCNL sottoscritto in data 05/10/2001 nonché dell'art. 32, commi 1, 2 e 7 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ammontano ad euro 8.805.067, ed in particolare:

Art. 15, comma 1 lettera a:	euro: 2.584.035
Art. 15, comma 1 lettera b:	euro: 398.147
Art. 15, comma 1 lettera c:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera d:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera e:	euro: 12.555
Art. 15, comma 1 lettera f:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera g:	euro: 290.406
Art. 15, comma 1 lettera h:	euro: 81.342
Art. 15, comma 1 lettera j:	euro: 102.079
Art. 15, comma 1 lettera k:	euro: 0
Art. 15, comma 1 lettera l:	euro: 1.535.445
Art. 15, comma 1 lettera m:	euro: 22.993
Art. 15, comma 2:	euro: 235.568
Art. 15, comma 5 nuovi servizi:	euro: 1.164.474
Art. 15, comma 5 incremento dotazioni organiche	euro: 1.478.619
Art. 4, comma 1:	euro: 391.393
Art. 4, comma 2:	euro: 85.318
Integrazione finalizzata ai compensi per formatori interni:	euro: 15.000
Art. 32, comma 1:	euro: 191.492
Art. 32, comma 2:	euro: 154.429
Art. 32, comma 7:	euro: 61.772

2. Le risorse di cui al comma precedente sono così distribuite:

- a) fondo per l'erogazione di compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi: euro 1.652.662;

- b) fondo per l'integrazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività di cui al comma 12 bis dell'art. 20 del Contratto collettivo decentrato integrativo della Provincia di Torino: euro 40.000;
- c) fondo per la corresponsione di incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria: euro 2.047.339;
- d) fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato relativamente alle posizioni organizzative: euro 2.912.500;
- e) fondo per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato relativamente alle alte professionalità di cui all'art. 10 del CCNL del 22/01/2004: euro 61.772;
- f) fondo per il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno - festivo: euro 750.000;
- g) attivazione nuovi servizi o accrescimento di quelli esistenti: euro 309.874;
- h) fondo per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C: euro 420.000;
- i) fondo per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e per compensare specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative: euro 250.000;
- j) corresponsione delle indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 06/07/1995: euro 50.000;
- k) corresponsione dei compensi ai formatori interni di cui all'art. 23, comma 7 del Contratto collettivo decentrato integrativo della Provincia di Torino: euro 15.000;
- l) fondo per la corresponsione della indennità di comparto di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004: euro 295.920.

Art. 19 quinquies – utilizzazione delle risorse decentrate¹³

1. Le risorse decentrate individuate per l'anno 2004 ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 ammontano ad euro 10.161.772 e sono così costituite:

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
CCNL 1/4/1999	Art. 15, comma 1 lettera a: salario accessorio CCNL 1995	2.584.035	
	Art. 15, comma 1 lettera b: risorse aggiuntive 1998	398.147	
	Art. 15, comma 1 lettera c: risparmi gestione 1998	0	
	Art. 15, comma 1 lettera d: attuazione art. 43 L. 449/97		0
	Art. 15, comma 1 lettera e: economie part - time		18.047
	Art. 15, comma 1 lettera f: risparmi art. 2 comma 3 D. Lgs 29/93	0	
	Art. 15, comma 1 lettera g: livello economico differenziato	290.406	
	Art. 15, comma 1 lettera h: indennità ex VIII q.f.	81.342	
	Art. 15, comma 1 lettera i: riduzione stabile posti organico dir.	0	
	Art. 15, comma 1 lettera j: 0,52% monte salari 1997	102.079	
	Art. 15, comma 1 lettera k: risorse specifiche disposizioni legge		non definite
	Art. 15, comma 1 lettera l: somme connesse al pers. trasferito	2.785.268	
	Art. 15, comma 1 lettera m: risparmi straordinario		22.993
	Art. 15, comma 2: 1,2% monte salari 1997		235.568
	Art. 15, comma 5 incremento dotazioni organiche	2.549.475	

¹³ Articolo inserito a seguito dell'accordo del 11/05/2005, n. prot. 269245/2005 e modificato dall'accordo del 16/09/2005, n. prot. 395617/2005 (cfr. nota successiva).

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
CCNL 5/10/01	Art. 4, comma 1: 1,1% monte salari 1999	391.393	
	Art. 4, comma 2: RIA e assegni ad personam personale cessato	125.327	
CCNL 22/01/04	Art. 32, comma 1: 0,62% monte salari 2001	191.492	
	Art. 32, comma 2: 0,50% monte salari 2001	154.429	
CCNL 22/01/04	Art. 29 e dichiarazione congiunta n. 14 differenziali incrementi PE	170.000	
	Art. 31 comma 5: riutilizzo somme non spese		61.772
	SUBTOTALE	9.823.393	338.379
TOTALE COMPLESSIVO		10.161.772	

2. Le risorse sopra individuate sono così distribuite, nel rispetto dei vincoli del CCNL in data 22 gennaio 2004:

DESTINAZIONE	IMPORTO
compensi produttività (compreso integrazione art. 20 comma 12 bis)	1.692.000
progressione economica (compreso ANAS)	2.310.000
posizioni organizzative (posizione e risultato)	3.200.000
alte professionalità	61.772
indennità (reperibilità e allertamento, turno, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo – notturno)	1.180.000
attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	420.000
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	300.000
specifiche attività (Merloni etc.)	non definite
indennità ex VIII qf (art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995)	28.000
Indennità comparto	970.000
TOTALE	10.161.772

3. Sono attribuite con decorrenza 01/05/2004 e 01/11/2004¹⁴ progressioni economiche all'interno della categoria al personale che non abbia già conseguito complessivamente tre progressioni nei passaggi precedenti ed in possesso dei requisiti previsti dal CCDI; per il personale ex ANAS la decorrenza è anticipata al 01/01/2004.
4. Agli avvocati inquadrati in categoria D percettori dei compensi di cui alla "Disciplina dei compensi professionali spettanti a dirigenti e funzionari avvocati della struttura legale interna" approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 156-33641 in data 24/02/2004, si applicano le medesime disposizioni previste dall'art. 20, comma 15, relativo al personale percettore degli incentivi di cui alla L. 109/94.
5. Per tutte le altre voci trovano applicazione le modalità e gli importi individuali previsti dal CCDI.

Art. 19 sexties – utilizzazione delle risorse decentrate¹⁵

1. (abrogato)

1. bis Le risorse decentrate individuate per l'anno 2005 ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004 ammontano ad euro 10.736.257 e sono così costituite:

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
CCNL 1/4/1999	Art. 15, comma 1 lettera a: salario accessorio CCNL 1995	2.584.035	
	Art. 15, comma 1 lettera b: risorse aggiuntive 1998	398.147	

¹⁴ Decorrenza modificata sulla base del comma 4 dell'articolo 19 sexties del presente CCDI.

¹⁵ Articolo inserito a seguito dell'accordo del 16/09/2005, n. prot. 395617/2005 e modificato dall'accordo del 14/06/2006, n. prot. 193456.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
	Art. 15, comma 1 lettera c: risparmi gestione 1998	0	
	Art. 15, comma 1 lettera d: attuazione art. 43 L. 449/97		0
	Art. 15, comma 1 lettera e: economie part - time		2.498
	Art. 15, comma 1 lettera f: risparmi art. 2 comma 3 D. Lgs 29/93	0	
	Art. 15, comma 1 lettera g: livello economico differenziato	290.406	
	Art. 15, comma 1 lettera h: indennità ex VIII q.f.	81.342	
	Art. 15, comma 1 lettera i: riduzione stabile posti organico dir.	0	
	Art. 15, comma 1 lettera j: 0,52% monte salari 1997	102.079	
	Art. 15, comma 1 lettera k: risorse specifiche disposizioni legge		non definite
	Art. 15, comma 1 lettera l: somme connesse al pers. trasferito	2.785.268	
	Art. 15, comma 1 lettera m: risparmi straordinario		22.993
	Art. 15, comma 2: 1,2% monte salari 1997		235.568
	Art. 15, comma 5 incremento dotazioni organiche	3.111.762	
CCNL 5/10/01	Art. 4, comma 1: 1,1% monte salari 1999	391.393	
	Art. 4, comma 2: RIA e assegni ad personam personale cessato	135.817	
CCNL 22/01/04	Art. 32, comma 1: 0,62% monte salari 2001	200.644	
	Art. 32, comma 2: 0,50% monte salari 2001	161.810	
	Art. 32, comma 7: 0,20% monte salari 2001	64.724	
CCNL 22/01/04	Art. 29 e dichiarazione congiunta n. 14 differenziali incrementi PE	106.000	
	Art. 31 comma 5: riutilizzo somme non spese		61.772
	SUBTOTALE	10.413.427	322.831
	TOTALE COMPLESSIVO	10.736.257	

2. (abrogato)

2. bis Le risorse sopra individuate sono così distribuite, nel rispetto dei vincoli del CCNL in data 22 gennaio 2004:

DESTINAZIONE	IMPORTO
compensi produttività (compreso integrazione art. 20 comma 12 bis)	1.692.000
progressione economica	2.750.000
posizioni organizzative (posizione e risultato)	3.150.000
alte professionalità	64.724
indennità (reperibilità e allertamento, turno, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo - notturno)	1.142.533
attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	410.000
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	500.000
specifiche attività (Merloni etc.)	non definite
indennità ex VIII qf (art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995)	27.000
Indennità comparto	1.000.000
TOTALE	10.736.257

3. Sono attribuite con decorrenza 01/05/2005 e 01/11/2005 progressioni economiche all'interno della categoria al personale che non abbia già conseguito complessivamente tre progressioni nei passaggi prece-

denti ed in possesso dei requisiti previsti dal presente contratto decentrato; per il personale inquadrato nelle categorie A e B è consentita complessivamente la quarta progressione. Ai fini dell'applicazione del presente comma, per il personale che ha beneficiato della cosiddetta "atipicità" quest'ultima è considerata come una sola progressione economica.

4. Al comma 3 dell'art. 19 quinquies le parole "con decorrenza 01/07/2004" sono sostituite con le parole "con decorrenza 01/05/2004 e 01/11/2004". Tale modifica non comporta aggravio di spesa.
5. Ai lavoratori pensionati negli anni 2004 e 2005 si applicano le scadenze previste dall'art. 19 bis. Con le progressioni di cui ai commi 3 e 4 si intende esaurita l'efficacia di tutti i precedenti accordi (contratti e verbali di concertazione) riferiti alla progressione economica. (comma abrogato dal comma 6 dell'art. 19 septies)
6. Per tutte le altre voci per l'anno 2005 trovano applicazione le modalità e gli importi individuali previsti dal presente contratto decentrato, fatta eccezione per l'"esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità", che saranno definiti successivamente.

Dichiarazioni congiunte¹⁶

1. Le parti si impegnano ad esaminare, a seguito del rinnovo del CCNL i possibili utilizzi dei fondi resi disponibili, con particolare riferimento all'istituto della progressione economica.
2. Le parti si impegnano a verificare – nell'ambito della discussione sui criteri di attribuzione delle progressioni economiche – se esistono casi di lavoratori che, avendo ottenuto almeno due progressioni, non siano nelle condizioni di maturare il terzo scorrimento entro l'anno 2005 e, in caso positivo, a valutare i casi medesimi.
3. Le parti concordano di concludere la contrattazione decentrata per il rinnovo di tutte le parti demandate entro il mese di marzo 2005, con entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 19 septies – Utilizzazione delle risorse decentrate¹⁷

1. Le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2006, la cui determinazione ai sensi dell'art. 15 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 1/4/1999, dell'art. 4 del CCNL del 5/10/2001, degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, degli artt. 2 e 4 del CCNL 9/5/2006 è stata approvata con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 132 – 177652/2007 del 20/2/2007, ammontano ad Euro 11.750.126 e sono così costituite:

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
CCNL 1/4/1999	Art 15, comma 1 lettera a: fondi produttività, qualità prestazione etc. 1998	2.584.035	0
	Art 15, comma 1 lettera b: risorse aggiuntive 1998	398.147	0
	Art 15, comma 1 lettera c: economie di gestione 1998	0	0
	Art 15, comma 1 lettera d: sponsorizzazioni etc.	0	0
	Art 15, comma 1 lettera e: trasformazioni rapporti part-time	0	9.659
	Art 15, comma 1 lettera f: conglobamento indennità non dovute	0	0
	Art 15, comma 1 lettera g: risorse LED 1998	290.406	0
	Art 15, comma 1 lettera h: risorse destinate indennità ex VIII (L. 1.500.000)	81.342	0
	Art 15, comma 1 lettera i: riduzione stabile posti organico dirigenti	0	0
	Art 15, comma 1 lettera j: 0,52% monte salari 1997	102.079	0
	Art 15, comma 1 lettera k: incentivi merloni etc.	0	non definito
Art 15, comma 1 lettera l: somme connesse a personale trasferito per decentramento funzioni	2.785.268	0	

¹⁶ Dichiarazioni congiunte riferite all'art. 19 sexties e sottoscritte in data 14/09/2005

¹⁷ Integrazione al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2006 (prot. n. 468406/07 del 19/04/2007).

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
	Art 15, comma 1 lettera m: riduzione 3% fondo straordinari	0	22.993
	Art 15, comma 2: 1,2% monte salari 1997	0	235.568
	Art 15, comma 5: incremento dotazioni organiche	3.111.762	0
	Art 15, comma 5: nuovi servizi		75.000
	Art 14 comma 3: riduzione stabile straordinario	90.000	
CCNL 5/10/2001	Art 4, comma 1: 1,1% monte salari 1999	391.393	0
	Art 4, comma 2: salario anzianità del personale cessato	162.292	0
	Art 4, comma 3: recupero evasione ICI etc.	0	0
	Art 4, comma 4: sponsorizzazioni etc.	0	0
CCNL 22/01/2004	art 32 comma 1: 0,62% monte salari 2001	200.644	0
	art 32 comma 2: 0,50 monte salari 2001		161.810
	art 32 comma 7: 0,2% monte salari 2001		64.724
CCNL 22/01/2004	art 29 e dichiarazione congiunta n. 14: incrementi posizioni economiche	106.000	0
	art 31 comma 5: riutilizzazione somme non spese		240.413
CCNL 9/5/2006	art 4 comma 1: 0,5% monte salari 2003	214.438	
	art 4 comma 2 lett b): 0,7% monte salari 2003		300.213
	art 2 comma 1 e dichiarazione congiunta n. 4: incrementi posizioni economiche	121.940	
SUBTOTALE		10.639.746	1.110.379
TOTALE COMPLESSIVO		11.750.126	

2. Le risorse sopra individuate sono così distribuite, nel rispetto dei vincoli del CCNL del 22/1/2004 e del CCNL 9/5/2006:

DESTINAZIONE	IMPORTO
compensi produttività (compreso integrazione art. 20 comma 12 bis)	1.661.000
progressione economica	3.787.402
Posizioni organizzative (posizione e risultato)	3.150.000
alte professionalità	64.724
indennità (reperibilità e allertamento, turno, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo - notturno)	1.130.000
attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	410.000
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità; responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico (art. 17, comma 2, lett. i)	453.000
specifiche attività (merloni etc.)	non definite
indennità ex VIII Q.F. (art 37 comma 4 CCNL 6/7/1995)	24.000
indennità comparto	1.070.000
TOTALE	11.750.126

3. Sono destinate alle progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 1/1/2006 e 1/7/2006 complessivamente Euro 587.000 così distribuiti:

- euro 4.000 per le progressioni nella categoria A;
- euro 144.000 per le progressioni nella categoria B;
- euro 275.000 per le progressioni nella categoria C;
- euro 164.000 per le progressioni nella categoria D.

4. Per le progressioni si applicano, oltre ai commi 4 e 4 bis dell'art. 19 bis del CCDI, tenendo conto della valutazione della prestazione per l'anno 2005, i seguenti ulteriori criteri:
- le decorrenze del 1/5/2005 e del 1/11/2005 sono, al solo fine della maturazione dell'anzianità di posizione economica, anticipate rispettivamente al 1/1/2005 e al 1/7/2005.
 - per il personale assunto ai sensi della Legge regionale n. 15 del 2002, si considera anzianità nell'ente anche il periodo svolto in convenzione;
 - viene costituita per ciascuna categoria un'unica graduatoria nella quale rientrano sia coloro che maturano i requisiti sopra indicati alla data del 1/1/2006, sia coloro che li maturano alla data del 1/7/2006, con possibilità di beneficiare della progressione economica con le rispettive decorrenze.
Le graduatorie sono così ordinate:
 - numero di progressioni effettuate nella categoria in ordine crescente;
 - anzianità di ruolo nell'ente in ordine decrescente;
 - età anagrafica in ordine decrescente.
5. Per coloro che hanno beneficiato di progressione verticale e non hanno avuto alcuno scorrimento nella categoria attuale, l'anzianità richiesta per la progressione orizzontale, ai sensi del comma 4 dell'art. 19 bis del CCDI, decorre dall'ultima progressione orizzontale effettuata nella categoria precedente.
6. Il comma 6 dell'art. 19 sexties del CCDI è abrogato.
7. Le parti concordano di destinare euro 11.000, nell'ambito dei compensi per la produttività, per l'incentivazione delle attività connesse ai servizi svolti per il Gonfalone della Provincia di Torino e per il supporto al Consiglio provinciale da parte del personale dei Servizi Generali, dell'Ufficio Stenotipia e dell'Ufficio Consiglio del Servizio Consiglio. Il compenso è di euro 25 per servizio, per un tetto complessivo individuale di euro 500 annuo; per coloro che prestano servizio sia per il Gonfalone che per il supporto al Consiglio il tetto complessivo individuale è di euro 750.
8. È attribuita un'indennità d'importo di euro 300 annui per compensare i compiti di responsabilità affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico del Servizio Relazioni con il pubblico.

Dichiarazione congiunta n. 1¹⁸

Le parti concordano che, qualora a consuntivo si evidenziassero economie di spesa sulle altre voci previste dal comma 2 (distribuzione del fondo 2006), i tetti individuali indicati nel comma 7 di 500 euro annui, saranno incrementati rispettivamente a 750 euro e 1.000 euro annui.

Dichiarazione congiunta n. 2

Le parti concordano che nella dizione "anzianità di ruolo nell'ente" prevista dalla lettera C.2 del comma 4, deve intendersi anche l'anzianità maturata nell'ente di provenienza nei casi di trasferimento conseguente al decentramento di funzioni alla Provincia.

Intesa sull'utilizzo della minore spesa per progressioni orizzontali del 25/7/2007, n. prot. 832146

Tenuto conto che, a seguito della decorrenza dal 1/7/2006 di un gruppo di progressioni orizzontali per l'anno 2006 come previsto dal comma 3 dell'art. 19 septies del CCDI, si è riscontrata una minore spesa sul fondo previsto pari ad euro 62.957;

Verificato altresì che, a seguito di cessazioni e variazioni di rapporto, il fabbisogno per la corresponsione degli importi connessi alle progressioni orizzontali passerà da euro 3.780.000 circa (previsione 2006) ad euro 3.460.000 circa (previsione di spesa 2007) con una minore spesa per l'anno 2007 di circa euro 320.000;

Considerato che il costo annuo delle progressioni per tutto il personale incluso nelle graduatorie 2006 e non beneficiario di progressione è il seguente:

Categoria	n. dipendenti	Costo
D	109	176.516,67
C	199	158.585,26
B	31	11.818,06
A	8	3.081,78

¹⁸ Dichiarazioni congiunte riferite all'art. 19 septies e sottoscritte in data 23/03/2007.

per un totale di euro 350.002, interamente ricompreso nelle minori spese sopra riportate (euro 62.957 + euro 320.000).

Le parti concordano l'attribuzione di una progressione economica a decorrere dal 1° gennaio 2007 al personale ricompreso nelle graduatorie 2006 e non beneficiario della progressione.

Le parti concordano di avviare nel mese di settembre il confronto relativo all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2007, affrontando in via prioritaria la verifica delle risorse del fondo 2006 non utilizzate nell'anno di riferimento.

Art. 19 octies – Utilizzazione delle risorse decentrate¹⁹

1. Le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2007, la cui determinazione ai sensi dell'art. 15 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 1/4/1999, dell'art. 4 del CCNL del 5/10/2001, degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, degli artt. 2 e 4 del CCNL 9/5/2006 è stata approvata con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 304-24647/2008 del 8 aprile 2008, ammontano ad Euro 12.256.599 e sono così costituite:

	FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
CCNL 1/4/99	Art 15, comma 1 lettera a: fondi produttività, qualità prestazione etc. 1998	2.584.035	0
	Art 15, comma 1 lettera b: risorse aggiuntive 1998	398.147	0
	Art 15, comma 1 lettera c: economie di gestione 1998	0	0
	Art 15, comma 1 lettera d: sponsorizzazioni etc.	0	0
	Art 15, comma 1 lettera e: trasformazioni rapporti part-time	0	18.473
	Art 15, comma 1 lettera f: conglobamento indennità non dovute	0	0
	Art 15, comma 1 lettera g: risorse LED 1998	290.406	0
	Art 15, comma 1 lettera h: risorse destinate indennità ex VIII (L. 1.500.000)	81.342	0
	Art 15, comma 1 lettera i: riduzione stabile posti organico dirigenti	0	0
	Art 15, comma 1 lettera j: 0,52% monte salari 1997	102.079	0
	Art 15, comma 1 lettera k: incentivi merloni	0	non definito
	Art 15, comma 1 lettera k: incentivi da convenzioni onerose	0	424
	Art 15, comma 1 lettera l: somme connesse a personale trasferito per decentramento funzioni	2.785.268	0
	Art 15, comma 1 lettera m: riduzione 3% fondo straordinari	22.993	0
	Art 15, comma 1 lettera m: risparmi su fondo straordinari anno precedente		60.035
	Art 15, comma 2: 1,2% monte salari 1997	0	235.568
	Art 15, comma 5: incremento dotazioni organiche	3.111.762	0
Art 15, comma 5: nuovi servizi		75.000	
Art 14 comma 3: riduzione stabile straordinario	90.000		
CCNL 5/10/01	Art 4, comma 1: 1,1% monte salari 1999	391.393	0
	Art 4, comma 2: salario anzianità del personale cessato	217.207	0
	Art 4, comma 3: recupero evasione ici etc.	0	0
	Art 4, comma 4: sponsorizzazioni etc.	0	0
CCNL 22/01/04	art 32 comma 1: 0,62% monte salari 2001	200.644	0
	art 32 comma 2: 0,50 monte salari 2001		161.810
	art 32 comma 7: 0,2% monte salari 2001		64.724
CCNL	art 29 e dichiarazione congiunta n. 14: incrementi posizioni eco-	106.000	0

¹⁹ Articolo inserito dall'accordo definitivamente sottoscritto in data 26/09/2008, n. prot. 643007/2008.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
22/01/04	nomiche		
	art 31 comma 5: riutilizzazione somme non spese		691.500
CCNL 9/5/2006	art 4 comma 1: 0,5% monte salari 2003	214.438	
	art 4 comma 2 lett b): 0,7% monte salari 2003		300.213
	art 2 comma 1 e dichiarazione congiunta n. 4: incrementi posizioni economiche	121.940	
	riduzione per trasferimento deleghe solidarietà sociale	-68.802	
	SUBTOTALE	10.648.852	1.607.747
	TOTALE COMPLESSIVO	12.256.599	

2. Le risorse sopra individuate sono così distribuite, nel rispetto dei vincoli del CCNL del 22/1/2004 e del CCNL 9/5/2006:

	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	compensi produttività (compreso integrazione art. 20 comma 12 bis)	1.675.000
2	progressione economica	4.285.451
3	posizioni organizzative (posizione e risultato)	3.150.000
4	alte professionalità	64.724
5	indennità (reperibilità e allertamento, turno, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo-notturno)	1.130.000
6	attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	410.000
7	esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	460.000
8	specifiche attività (merloni etc.)	non definite
9	specifiche attività (incentivi da convenzioni onerose)	424
10	indennità ex VIII Q.F. (art 37 comma 4 CCNL 06/07/1995)	21.000
11	indennità comparto	1.060.000
12	TOTALE	12.256.599

3. Sono destinate alle progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 1/1/2007 complessivamente Euro 350.002 per la progressione del personale ricompreso nelle graduatorie 2006 e non beneficiario della medesima, in applicazione della intesa del 25/7/2007 prot. n. 832146.
4. Le parti concordano di destinare euro 25.000, nell'ambito dei compensi per la produttività, per l'incentivazione delle attività connesse ai servizi svolti per il Gonfalone della Provincia di Torino e per il supporto al Consiglio provinciale da parte del personale dei Servizi Generali e del Servizio Consiglio. Il compenso è di euro 25 per servizio, per un tetto complessivo individuale di euro 500 annuo; per coloro che prestano servizio sia per il Gonfalone che per il supporto al Consiglio il tetto complessivo individuale è di euro 750.
5. È attribuita un'indennità d'importo di euro 300 annui per compensare i compiti di responsabilità affidati agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico del Servizio Relazioni con il pubblico e del personale assegnato ai Circondari per il supporto alle attività dell'ufficio relazioni con il pubblico presso le sedi decentrate dell'ente.
6. Nell'ambito dei compensi per la produttività la quota derivante dalla applicazione di quanto previsto dall'art. 43 della L. 449/1997 (proventi derivanti dalla stipula di convenzioni a titolo oneroso), individuata al punto 9 della tabella di cui al comma 2, è attribuita -sulla base della effettiva assegnazione- al personale di categoria inferiore alla D che ha effettuato la prestazione.

Dichiarazione congiunta

Un importo di € 142.451 ricompreso nella voce "2 progressione economica" non ancora utilizzato verrà distribuito sulla base dei criteri già adottati nell'anno 2006, fatta salva la verifica della loro utilizzabilità alla luce della previsione di cui all'art. 9 del CCNL 2006-2009, da concludersi entro il 31 luglio 2008.

Accordo: Progressioni economiche orizzontali con decorrenza nell'anno 2007²⁰

1. Alla luce dei riflessi dell'art. 9 del C.C.N.L. definitivamente sottoscritto in data 11/04/2008²¹ sulla disciplina dell'istituto delle progressioni economiche orizzontali, possono partecipare alle relative selezioni i dipendenti di ruolo:
 - a) inquadrati in categoria A, B, C e D senza posizione organizzativa con almeno 24 mesi di inquadramento nella posizione economica attuale;
 - b) inquadrati in categoria D con posizione organizzativa retribuita nelle fasce E - F, con almeno 30 mesi di inquadramento nella posizione economica attuale;
 - c) inquadrati in categoria D con posizione retribuita nelle fasce C e D, con almeno 36 mesi di inquadramento nella posizione economica attuale;
 - d) inquadrati in categoria D con posizione organizzativa nelle fasce A e B, con almeno 48 mesi di inquadramento nella posizione economica attuale.
2. Per i dipendenti titolari di posizione organizzativa con un'anzianità di servizio di ruolo in enti pubblici superiore ai dieci anni i mesi previsti alle lettere b), c), d) del comma 1 del presente accordo, per poter partecipare alle progressioni orizzontali sono ridotti di mesi sei ogni cinque anni di anzianità eccedente i primi dieci. È fatto comunque salvo il limite di 24 mesi per partecipare alle progressioni.
3. Presupposto per partecipare alla selezione è il conseguimento di una valutazione della prestazione relativa all'anno 2006 positiva.
4. Per coloro che hanno beneficiato di progressione verticale e non hanno avuto alcuno scorrimento nella categoria attuale, l'anzianità richiesta per la progressione orizzontale, ai sensi del comma 1 di questo accordo, decorre dalla data dell'inquadramento nella categoria a seguito della progressione verticale medesima.
5. Si applicano i seguenti ulteriori criteri:
 - e) per le decorrenze dell'anno 2005 si applica la disciplina prevista dal comma 4, lettera a) dell'art. 19 septies del CCDI;
 - f) per il personale assunto ai sensi della Legge regionale n. 15 del 2002, si considera anzianità nell'ente anche il periodo svolto in convenzione, mentre nei casi di trasferimento conseguenti al decentramento di funzioni alla Provincia deve intendersi anche l'anzianità maturata nell'ente di provenienza;
 - g) viene costituita per ogni categoria un'unica graduatoria nella quale rientrano sia coloro che maturano i requisiti sopra indicati alla data del 1/1/2007, sia coloro che li maturano alla data del 1/7/2007, con possibilità di beneficiare della progressione economica con le rispettive decorrenze.
Le graduatorie sono così ordinate:
 - c.1) numero di progressioni effettuate nella categoria in ordine crescente;
 - c.2) anzianità di ruolo nell'ente in ordine decrescente;
 - c.3) età anagrafica in ordine decrescente.
6. Con riferimento al comma 5, lettera c), punto c.1), le eventuali progressioni verticali da B1 a B3 e da D1 a D3 comportano l'azzeramento del numero di progressioni orizzontali nella categoria.
7. Al fine della maturazione del requisito del periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di cui al comma 1 del presente accordo, non si considerano i periodi di aspettativa che non comportano decorrenza dell'anzianità di servizio.
8. Sono destinate alle progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 1/1/2007 e 1/7/2007 complessivamente Euro 142.451 così distribuiti:
 - 5% delle risorse per le progressioni nelle categorie A e B;
 - 55% delle risorse per le progressioni nella categoria C;

²⁰ Accordo del 11/12/2008, prot. 859964/2008.

²¹ Art. 9 del C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 "integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all'interno della categoria

1. *Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 5 del C.C.N.L. del 31/03/1999, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.*
2. *La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente C.C.N.L.*"

- 40% delle risorse per le progressioni nella categoria D.
9. Le risorse che eventualmente residueranno dopo l'attuazione delle progressioni orizzontali nella categoria inferiore andranno ad integrare il budget per le progressioni nella categoria immediatamente superiore.

Art. 19 nonies – Utilizzazione delle risorse decentrate²²

1. Le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2008, la cui determinazione ai sensi dell'art. 15 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 1/4/1999, dell'art. 4 del CCNL del 5/10/2001, degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004, degli artt. 2 e 4 del CCNL 9/5/2006, dell'art. 8 del CCNL 11/4/2008 è stata approvata con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1624 - 62091/2008 del 16 dicembre 2008, ammontano ad Euro 13.097.599 e sono così costituite:

	FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE	RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
CCNL 1/4/99	Art 15, comma 1 lettera a: fondi produttività, qualità prestazione etc. 1998	2.584.035	0
	Art 15, comma 1 lettera b: risorse aggiuntive 1998	398.147	0
	Art 15, comma 1 lettera c: economie di gestione 1998	0	0
	Art 15, comma 1 lettera d: sponsorizzazioni etc.	0	0
	Art 15, comma 1 lettera e: trasformazioni rapporti part-time (abrogato da DL112)	0	0
	Art 15, comma 1 lettera f: conglobamento indennità non dovute	0	0
	Art 15, comma 1 lettera g: risorse LED 1998	290.406	0
	Art 15, comma 1 lettera h: risorse destinate indennità ex VIII (L. 1.500.000)	81.342	0
	Art 15, comma 1 lettera i: riduzione stabile posti organico dirigenti	0	0
	Art 15, comma 1 lettera j: 0,52% monte salari 1997	102.079	0
	Art 15, comma 1 lettera k: incentivi merloni	0	non definito
	Art 15, comma 1 lettera k: incentivi da convenzioni onerose	0	0
	Art 15, comma 1 lettera l: somme connesse a personale trasferito per decentramento funzioni	2.785.268	0
	Art 15, comma 1 lettera m: riduzione 3% fondo straordinari	22.993	0
	Art 15, comma 1 lettera m: risparmi su fondo straordinari anno precedente		0
	Art 15, comma 2: 1,2% monte salari 1997	0	235.568
	Art 15, comma 5: incremento dotazioni organiche	3.111.762	0
	Art 15, comma 5: nuovi servizi		75.000
Art 14 comma 3: riduzione stabile straordinario	90.000	0	
CCNL 5/10/01	Art 4, comma 1: 1,1% monte salari 1999	391.393	0
	Art 4, comma 2: salario anzianità del personale cessato	300.272	0
	Art 4, comma 3: recupero evasione ici etc.	0	0
	Art 4, comma 4: sponsorizzazioni etc.	0	0
CCNL 22/01/04	art 32 comma 1: 0,62% monte salari 2001	200.644	0
	art 32 comma 2: 0,50 monte salari 2001		161.810
	art 32 comma 7: 0,2% monte salari 2001		64.724
CCNL	art 29 e dichiarazione congiunta n. 14: incrementi posizioni	106.000	0

²² Articolo inserito dall'accordo prot. 106095/2009 del 05/02/2009 e successivamente modificato con l'accordo prot. 384929/2009 del 12/05/2009.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DECENTRATE		RISORSE STABILI	RISORSE VARIABILI
22/01/04	economiche		
	art 31 comma 5: riutilizzazione somme non spese		803.199
CCNL 9/5/2006	art 4 comma 1: 0,5% monte salari 2003	214.438	
	art 4 comma 2 lett b): 0,7% monte salari 2003		300.213
	art 2 comma 1 e dichiarazione congiunta n. 4: incrementi posizioni economiche	121.940	
CCNL 11/4/2008	art 8 comma 2: 0,6% monte salari 2005	302.074	
	art 8 comma 2: 0,9% monte salari 2005		453.111
	riduzione per trasferimento deleghe solidarietà sociale	-98.818	
	SUBTOTALE	11.003.974	2.093.625
	TOTALE COMPLESSIVO	13.097.599	

2. Le risorse sopra individuate sono così distribuite, nel rispetto dei vincoli previsti dai contratti collettivi nazionali:

DESTINAZIONE	IMPORTO
compensi produttività (compreso integrazione art. 20 comma 12 bis)	1.661.000
progressione economica	4.990.000
posizioni organizzative (posizione e risultato)	3.150.000
alte professionalità	64.724
indennità (reperibilità e allertamento, turno, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e festivo - notturno)	1.130.000
attività svolte in condizioni particolarmente disagiate	500.000
esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità	520.875
specifiche attività (merloni etc.)	n.d.
indennità ex VIII qf (art 37 comma 4 CCNL 06/07/1995)	21.000
indennità comparto	1.060.000
TOTALE	13.097.599

3. Sono destinate alle progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 2008 complessivamente Euro 302.074 derivanti dalla applicazione del comma 2 dell'art. 8 del CCNL 11/4/2008 (integrazione dello 0,6% monte salari 2005) quali risorse stabili e pertanto integralmente utilizzabili per la progressione economica.
- 3 bis Le risorse destinate alle progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 2008 sono integrate di ulteriori Euro 471.090²³.
4. Sono preliminarmente attribuite con decorrenza 1/1/2008 le progressioni ai dipendenti inseriti nelle graduatorie riferite all'anno 2007 ed esclusi per insufficienza di fondi.
5. Le risorse eventualmente residue dopo l'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate alle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 1/1/2008 e 1/7/2008, dei dipendenti di ruolo che hanno conseguito una valutazione della prestazione relativa all'anno 2007 positiva, secondo i criteri enunciati nei commi seguenti del presente articolo.
6. Possono partecipare alle selezioni i dipendenti:
- inquadri in categoria A, B, C e D senza posizione organizzativa con almeno 24 mesi di inquadramento nella posizione economica attuale;
 - inquadri in categoria D con posizione organizzativa retribuita nelle fasce E - F, con almeno 30 mesi di inquadramento nella posizione economica attuale;
 - inquadri in categoria D con posizione retribuita nelle fasce C e D, con almeno 36 mesi di

²³ Comma inserito dall'accordo prot. 384929/2009 del 12/05/2009.

- inquadramento nella posizione economica attuale;
- d) inquadrate in categoria D con posizione organizzativa nelle fasce A e B, con almeno 48 mesi di inquadramento nella posizione economica attuale.
7. Per i dipendenti titolari di posizione organizzativa con un'anzianità di servizio di ruolo in enti pubblici superiore ai dieci anni i mesi previsti alle lettere b), c), d) del comma 1 del presente accordo, per poter partecipare alle progressioni orizzontali sono ridotti di mesi sei ogni cinque anni di anzianità eccedente i primi dieci. È fatto comunque salvo il limite di 24 mesi per partecipare alle progressioni.
8. Per coloro che hanno beneficiato di progressione verticale e non hanno avuto alcuno scorrimento nella categoria attuale, l'anzianità richiesta per la progressione orizzontale, ai sensi del comma 6 di questo articolo, decorre dalla data dell'inquadramento nella categoria a seguito della progressione verticale medesima.
9. Si applicano i seguenti ulteriori criteri:
- a) per le decorrenze dell'anno 2005 si applica la disciplina prevista dal comma 4, lettera a) dell'art. 19 septies del CCDI;
- b) per il personale assunto ai sensi della Legge regionale n. 15 del 2002, si considera anzianità nell'ente anche il periodo svolto in convenzione, mentre nei casi di trasferimento conseguenti al decentramento di funzioni alla Provincia deve intendersi anche l'anzianità maturata nell'ente di provenienza;
- c) viene costituita per ogni categoria un'unica graduatoria nella quale rientrano sia coloro che maturano i requisiti sopra indicati alla data del 1/1/2008, sia coloro che li maturano alla data del 1/7/2008, con possibilità di beneficiare della progressione economica con le rispettive decorrenze.
- Le graduatorie sono così ordinate:
- c.1) numero di progressioni effettuate nella categoria in ordine crescente;
- c.2) anzianità di ruolo nell'ente in ordine decrescente;
- c.3) età anagrafica in ordine decrescente.
10. Con riferimento al comma 9, lettera c), punto c.1), le eventuali progressioni verticali da B1 a B3 e da D1 a D3 comportano l'azzeramento del numero di progressioni orizzontali nella categoria.
11. Al fine della maturazione del requisito del periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento di cui al comma 6 del presente articolo, non si considerano i periodi di aspettativa che non comportano decorrenza dell'anzianità di servizio.
12. Le risorse destinate alle progressioni economiche all'interno della categoria con decorrenza 1/1/2008 e 1/7/2008 che residuano ai sensi del comma 4 del presente articolo sono così distribuite:
- 1% delle risorse per le progressioni nella categoria A;
 - 25% delle risorse per le progressioni nella categoria B;
 - 47% delle risorse per le progressioni nella categoria C;
 - 27% delle risorse per le progressioni nella categoria D.
13. Le risorse che eventualmente residueranno dopo l'attuazione delle progressioni orizzontali nella categoria inferiore andranno ad integrare il budget per le progressioni nella categoria immediatamente superiore.
14. Nell'ambito dei fondi individuati al comma 3 bis, sono attribuite le progressioni economiche ai dipendenti inseriti nelle graduatorie di cui al comma 9 del presente articolo, con le decorrenze in esse definite, eccedenti i fondi di cui al comma 3²⁴.

Dichiarazione congiunta²⁵

L'importo di €2.111.965 sarà attribuito alle destinazioni che saranno concordate in una successiva fase contrattuale.

Dichiarazione congiunta²⁶

L'Amministrazione accoglie la richiesta presentata unanimemente dalle organizzazioni sindacali di utilizzo prioritario delle risorse ancora da destinare del fondo 2008 per l'esaurimento delle graduatorie delle progressioni orizzontali anno 2008, richiesta basata sul presupposto che nelle prossime tornate contrattuali

²⁴ Comma inserito dall'accordo prot. 384929/2009 del 12/05/2009.

²⁵ Dichiarazione congiunta del 05/02/2009 (riferita al comma 2 dell'art. 19 nonies).

²⁶ Dichiarazione congiunta del 18/03/2009.

tale istituto potrebbe essere oggetto di forti restrizioni.

Le parti, consapevoli di aver finalizzato la maggior parte delle risorse del fondo su istituto “stabili”, si danno reciprocamente atto che potrebbero verificarsi in futuro problemi legati a disposizioni di carattere generale che potrebbero incidere sul fondo ed in particolare sugli istituti “flessibili”. A tal fine le organizzazioni sindacali si dichiarano sin d’ora disponibili ad un confronto serrato per trovare le idonee soluzioni, nel rispetto delle questioni poste dallo stato del bilancio in ordine alle entrate correnti ed all’andamento della spesa complessiva ed in particolare a quella del personale e comunque in applicazione di quanto previsto dai contratti e dalla normativa vigente.

Articolo 20 - criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale²⁷

1. Per l’anno 1999 i criteri per l’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi sono definiti con l’accordo decentrato sottoscritto in data 23/12/1999.
2. Per gli anni successivi al 1999 la erogazione dei compensi incentivanti la produttività avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) partecipazione ad obiettivi e progetti;
 - b) valutazione della prestazione individuale;
 - c) presenza in servizio del dipendente;
 - d) categoria di appartenenza dello stesso.
3. Per i criteri rapportati nelle lettere a e b del precedente comma viene adottata una ponderazione pari al 60% per il primo ed al 40% per il secondo.
4. I dirigenti assegnano, per gruppi di lavoro/strutture ovvero individualmente, progetti ed obiettivi di norma derivandoli da quelli loro attribuiti dal presidente della Provincia; la valutazione percentuale del raggiungimento degli obiettivi e progetti assegnati ai dipendenti sarà accertata dai dirigenti medesimi con l’adozione di metodologie conseguenti a quella utilizzata per la verifica del raggiungimento degli obiettivi e progetti loro assegnati. Qualora il parziale o mancato raggiungimento di obiettivi e progetti sia ascrivibile a cause del tutto indipendenti dalla prestazione e dal comportamento del dipendente ai fini della erogazione del compenso si prescinde da tale elemento ripartendo l’intera somma sui restanti. Entro il mese di luglio, a seguito di verifica parziale dei risultati conseguiti, sarà erogata una anticipazione del compenso pari al 50% del fondo destinato.
5. La valutazione della prestazione individuale viene accertata con le modalità previste dal sistema permanente di valutazione.
6. La presenza in servizio è rappresentata dalle giornate di effettiva presenza del dipendente, al netto delle ferie, in relazione alle giornate lavorabili dello stesso, con impatto decrementale sul compenso pari al 40% esclusivamente per le prime 10 giornate lavorative di assenza; qualora le assenze del dipendente non superino le 10 giornate lavorative su base annua tale impatto viene ridotto al 70%. In caso di assenza pari o superiore a 100 giornate lavorative su base annua non è attribuito il compenso incentivante la produttività; per i dipendenti soggetti alle patologie individuate dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all’art. 4 comma 4 della legge approvata in data 22 febbraio 2000 avente ad oggetto “disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”, volontariamente segnalate e valutate dal medico della Provincia, non si applica il predetto limite.
7. L’apprezzamento della categoria di appartenenza è definito sulla base di una scala parametrica avente a riferimento la retribuzione tabellare prevista dal CCNL per le posizioni di accesso alle diverse categorie.
8. Ha diritto alla corresponsione del compenso il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbia prestato servizio per almeno due mesi; per il personale neoassunto il compenso spetta al superamento del periodo di prova.
9. Al personale distaccato nel corso dell’anno di riferimento presso altri enti il compenso viene corrisposto dalla Provincia; in particolare viene definito un budget specifico, utilizzando le stesse modalità di definizione del budget di Dipartimento/Area di cui al successivo comma 11. Tale budget è suddiviso tra i dipendenti interessati sulla base di una valutazione della prestazione complessiva espressa dai

²⁷ Articolo:

- modificato dall’accordo del 24/05/2002, n. prot. 117111;
- modificato dall’accordo del 15/05/2001, n. prot. 110675.

responsabili delle attività svolte dal personale, oltre che sulla base della categoria di appartenenza e della presenza.

10. In caso di sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, o di sospensione cautelare in caso di procedimento penale, l'attribuzione del compenso resta sospesa fino a conclusione dei procedimenti stessi.

In caso di licenziamento per motivi disciplinari, ovvero di irrogazione nel corso dell'anno di sanzione disciplinare inerente lo scarso rendimento o la assenza ingiustificata prolungata dal servizio, quest'ultimo caso se superiore alla censura, il compenso non viene corrisposto.

In caso di irrogazione nel corso dell'anno di sanzione disciplinare della multa, il compenso viene ridotto del 40%.

In caso di irrogazione nel corso dell'anno di sanzione disciplinare di sospensione, il compenso viene ridotto del 60%.

11. (abrogato)²⁸

12. (abrogato)²⁹

- 12 bis A fronte di prestazioni rese, in orario non recuperato, dal personale addetto alla gestione della rete stradale della Provincia nelle giornate festive per la soluzione di situazioni di criticità, l'incentivo di produttività viene incrementato di una quota correlata alla durata della prestazione.

Il presente comma si applica altresì al personale addetto ai servizi generali.³⁰

13. L'avvio del processo di valutazione è preceduto da informazioni ai dirigenti, in cui sono illustrati gli obiettivi e le modalità di attuazione del presente articolo, al fine di garantire univocità di interpretazione, di trattamento e coinvolgimento dei lavoratori.

14. L'applicazione del presente articolo è preceduta da riunioni di servizio curate dai dirigenti, finalizzate all'informazione dei dipendenti.

15. Nel caso di personale percettore degli incentivi di cui alla L. 109/94, l'incentivo di produttività viene conglobato nello stesso nelle seguenti misure:

- incentivo ex L. 109/94 sino a 5 milioni, conglobamento 20% dell'incentivo di produttività;
- incentivo ex L. 109/94 da 5 a 12 milioni, conglobamento 50% dell'incentivo di produttività;
- incentivo ex L. 109/94 oltre 12 milioni, conglobamento 80% dell'incentivo di produttività.^{31 32}

16. Gli eventuali ricorsi avverso la valutazione della prestazione sono indirizzati per iscritto al Direttore generale entro trenta giorni dalla conoscenza.

Gli eventuali ricorrenti potranno essere assistiti da un rappresentante delle OO.SS. o da altra persona di fiducia. Gli esiti dei ricorsi saranno comunicati alle OO.SS.

²⁸ Il comma 11 (relativo alla ripartizione del fondo in budget da attribuire a ciascun dirigente sulla base del personale assegnato nel periodo di riferimento) è stato abrogato dall'accordo del 20/04/2004, n. prot.114339.

²⁹ Il comma 12 (relativo agli "encomi") è stato abrogato dalla lettera B dell'accordo del 22/05/2003, n. prot. 135680.

³⁰ L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dalla lettera C dell'accordo del 22/05/2003, n. prot. 135680.

³¹ Si riporta il testo dell'intesa del 01/06/2001, n. prot. 126189, relativa alla applicazione del comma 15 dell'art. 20:

"Le parti concordano di dare applicazione al comma 15 dell'art. 20 del contratto integrativo aziendale relativamente al "cumulo" dell'incentivo di cui alla L. 109/94 e di quello di produttività, come segue:

- 1) fino a L. 5.000.000 (Euro 2.582,28) di incentivo di cui alla L. 109/94 non si procederà ad alcuna decurtazione dell'incentivo produttività;
- 2) da L. 5.000.001 a L. 8.000.000 (Euro 4.131,66) di incentivo di cui alla L. 109/94 si procederà ad una decurtazione dell'incentivo produttività pari alla percentuale del 10%;
- 3) da L. 8.000.001 a L. 12.000.000 (Euro 6.197,48) di incentivo di cui alla L. 109/94 si procederà ad una decurtazione dell'incentivo produttività pari alla percentuale del 20%;
- 4) oltre L. 12.000.001 di incentivo di cui alla L. 109/94 si procederà ad una decurtazione dell'incentivo produttività pari alla percentuale del 50%".

Si riporta il testo dell'intesa del 4/6/2001, n. prot. 126285, relativa all'applicazione del comma 15 dell'art. 20:

"Le parti concordano di dare applicazione al comma 15 dell'art. 20 del contratto integrativo aziendale relativamente al "cumulo" dell'incentivo di cui alla L. 109/94 e di quello di produttività, riferendo le percentuali riportate nel detto comma all'incentivo inferiore tra i due considerati".

³² Come stabilito dall'art. 19 quinquies, comma 4, agli avvocati inquadrati in categoria D percettori dei compensi di cui alla "Disciplina dei compensi professionali spettanti a dirigenti e funzionari avvocati della struttura legale interna" approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 156-33641 in data 24/02/2004, si applicano le medesime disposizioni previste dall'art. 20, comma 15, relativo al personale percettore degli incentivi di cui alla L. 109/94.

16 bis (abrogato).

17 A decorrere dal 25/06/2008 il comma 6 del presente articolo viene modificato nel modo seguente: “La presenza in servizio è rappresentata dalle giornate di effettiva presenza del dipendente, al netto delle ferie, in relazione alle giornate lavorabili dello stesso; alle giornate di assenza del dipendente si applica quanto previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 71 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in Legge n. 133 del 06/08/2008, alla luce delle successive circolari e dei pareri adottati in particolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In caso di assenza pari o superiore a 100 giornate lavorative su base annua non è attribuito il compenso incentivante la produttività; per i dipendenti soggetti alle patologie individuate dal D.M. n. 278 del 21/07/2000 di cui all’art. 4, comma 4 della Legge n. 53 del 08/03/2000, volontariamente segnalate e valutate dal medico della Provincia, non si applica il predetto limite”³³.

Dichiarazione congiunta³⁴

Le parti si impegnano, in relazione a quanto previsto dall’art. 20 comma 17, a decorrere dall’anno 2009 a rideterminare il sistema di incentivazione con l’obiettivo di giungere ad un minore impatto della presenza rispetto all’effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Articolo 20 bis - dipendenti in distacco e aspettativa sindacale³⁵

1. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione verticale e di quella orizzontale.
2. Per il personale in distacco o aspettativa sindacale la progressione economica all’interno delle categorie avviene sulla base della “esperienza aziendale” e sulla valutazione dell’“arricchimento professionale conseguito”, con le medesime modalità concertate per il restante personale.
3. Per il medesimo personale l’incentivo di produttività viene calcolato avendo a riferimento le presenze in servizio, rilevate mediante autocertificazione, e la valutazione della prestazione riferita al fattore “arricchimento professionale conseguito”.
4. Il personale in distacco o aspettativa sindacale partecipa alla assegnazione di incarichi di posizione organizzativa con le medesime modalità concertate per il restante personale.
5. Al personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.
6. Analogamente al comma precedente al personale in distacco sindacale compete il compenso di cui all’art. 21 - compensi per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità.

Articolo 21 - compensi per particolari responsabilità³⁶

1. Sono attribuiti compensi per particolari responsabilità al personale inquadrato nella categoria D, cui non sia stata attribuita la titolarità di posizione organizzativa, con le seguenti modalità e per i seguenti importi su base annua:
 - a) personale cui sia stata attribuita la responsabilità di gestione di uffici con altro personale
 - a.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.300
 - a.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.500
 - b) personale cui siano state attribuite altre responsabilità
 - b.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.200
 - b.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.400
 - c) altro personale inquadrato nella categoria D
 - d.1) con meno di 3 anni nella categoria: compenso euro 1.150
 - d.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.300
2. Sono attribuiti compensi per particolari responsabilità:

³³ Comma inserito dall’accordo prot. 384929/2009 del 12/05/2009.

³⁴ Dichiarazione congiunta del 12/05/2009.

³⁵ Articolo inserito dall’accordo del 15/05/2001, n. prot. 110675.

³⁶ Articolo:

- sostituito dall’intesa sottoscritta in data 04/06/2001, n. prot. 163711;
- sostituito dall’accordo del 24/10/2006, n. prot. 376992;
- modificato negli importi dall’accordo prot. 384929/2009 del 12/05/2009.

- a) al personale inquadrato in categoria C cui sia attribuita la responsabilità di coordinamento di altro personale (responsabili circoli viabilità o del centro meccanici³⁷, responsabili servizi generali, responsabili GEV o altri individuati con tali caratteristiche):
 - a.1) con meno di 3 anni di anzianità nella categoria: compenso euro 1.150
 - a.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.300
- b) al personale inquadrato in categoria B cui sia attribuita la responsabilità di coordinamento di personale
 - b.1) con meno di 3 anni nella categoria: compenso euro 900
 - b.2) con 3 anni o più di anzianità nella categoria: compenso euro 1.100
3. Le responsabilità riportate ai commi precedenti sono attribuite dal Dirigente con propria determinazione.
4. I compensi sono attribuiti dal 1 gennaio 2005 e per il periodo di effettiva attribuzione della responsabilità assegnata. I compensi non sono cumulabili tra di loro.

Articolo 21 bis - indennità di rischio³⁸

1. Sono considerate prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale quelle per cui il D.P.R. 626/94, successivamente modificato e integrato, prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria; attualmente, in particolare:
 - la conduzione in modo diretto e continuo di mezzi e veicoli per il trasporto di cose o persone ovvero adibiti a lavori di manutenzione stradale;
 - la esposizione diretta e continua al contatto con catrami, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
 - la esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, reparti tipografici e l'adibizione a lavori di manutenzione edile.
2. L'indennità di rischio compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, al personale inquadrato nelle categorie A, B, e C che svolge le prestazioni di cui al comma 1.

Articolo 22 - incentivi per attività e prestazioni correlate a risorse finalizzate da specifiche disposizioni di legge

1. Sono confermate le disposizioni ed i regolamenti vigenti.

³⁷ Sulla base dell'accordo del 27/1/2004, n. prot. 21955, "estensione al centro mezzi meccanici di Grugliasco dell'accordo sul facente funzione" "la disciplina cui all'accordo dell'8/7/2003 relativo all'individuazione del facente funzioni per ogni Circolo territoriale del Servizio Gestione Viabilità si applica, in quanto compatibile, altresì al Centro Mezzi Meccanici di Grugliasco. (...)".

³⁸ Articolo inserito dall'accordo del 17/12/2001, n. prot. 275623.

Si riporta il testo dell'intesa del 17/12/2001, n. prot. 275627, relativa all'applicazione dell'art. 21 bis:

Le parti concordano sull'attuale applicabilità dell'art. 21-bis del contratto integrativo aziendale (indennità di rischio) al personale inquadrato nei seguenti profili professionali delle categorie A, B e C:

CATEGORIA A:	bidello con mansioni di autista
	Cantoniere
CATEGORIA B:	esecutore servizi generali con mansioni di autista
	esecutore servizi generali con mansioni di conduzione laboratorio stampa
	cantoniere specializzato
	tecnico mezzi meccanici
	assistente tecnico
CATEGORIA C:	tecnico informazione con mansioni di conduzione laboratorio stampa

Articolo 22 bis - indennità di disagio³⁹

1. Sono considerate prestazioni di lavoro che comportano disagio quelle che:
 - a) rendano necessaria, al fine di erogare un servizio ottimale, una elevata soglia di attenzione e concentrazione degli operatori in attività quali quelle di relazione con il pubblico effettuate in particolare attraverso operazioni di sportello;
 - b) siano organizzate in modo da non consentire al personale impiegato la possibilità di fruire della flessibilità in ingresso;
 - c) siano svolte continuativamente in ambienti in cui siano collocati macchinari rumorosi;
 - d) siano svolte in modo diretto e continuo all'aperto;
 - e) siano svolte da personale inquadrato nelle categorie A, B e C e comprendano l'affiancamento continuativo di personale in difficoltà, nell'ultimo caso se svolto con funzioni di coordinamento diretto di una molteplicità di tale personale;
 - f) siano svolte su attività istituzionali che proseguano con frequenza e per almeno 1 volta la settimana oltre le ore 18, ovvero implicino, con la medesima frequenza, interventi lavorativi in attività della Provincia riferite ad esercizi privati operativi oltre le ore 18.
2. La prestazione di lavoro in attività che prevedano una significativa fase di relazione con il pubblico esterno/interno comporta disagio quando sia organizzata con sportelli od uffici aperti al pubblico con cadenza almeno bisettimanale e per non meno di 8 ore complessive.
3. Le indennità di disagio sono le seguenti:
 - a) euro 51,32 lorde mensili: per le lettere b), c), d), e), f) del comma 1 e per la lettera a) del medesimo comma limitatamente ad attività di relazione afferenti la generalità dei procedimenti dell'ente o di un'intera Area ed in particolare:
 - ufficio relazioni con il pubblico;
 - circondari;
 - euroinfopoint;
 - sportello ambiente;
 - sportelli del servizio lavoro;
 - centralino telefonico della Provincia e numeri verdi;
 - biblioteca storica;
 - b) euro 35,82 lorde mensili: per la lettera a) del medesimo comma limitatamente ad attività di relazione attraverso uffici settoriali aperti al pubblico per almeno 4 ore giornaliere;
 - c) euro 25,49 lorde mensili: per la lettera a) del comma 1 limitatamente ad attività di relazione attraverso uffici aperti al pubblico per almeno 8 ore settimanali.
4. Le indennità di disagio non sono cumulabili tra loro; qualora il dipendente percepisca anche la indennità di rischio, le due indennità sono cumulabili sino ad un massimo di euro 61,65 lorde mensili.
5. La indennità di disagio è calcolata su base mensile e spetta esclusivamente a seguito della effettiva esposizione al disagio e comunque non è dovuta per le giornate di assenza. La verifica della effettiva presen-

³⁹ Articolo:

- inserito dall'accordo del 11/01/2002, n. prot. 6607;
- sostituito dall'accordo del 24/05/02, n. prot. 117111;
- sostituito dall'accordo del 12/05/2009, n. prot. 384929/2009.

legenda codici disagio	
01 - sportello - ufficio relazioni con il pubblico; circondari; euroinfopoint; sportello ambiente; sportelli del servizio lavoro; centralino telefonico della Provincia e numeri verdi; biblioteca storica;	euro 51,32
02 - sportello (almeno 4 ore continuativamente per almeno 2 settimane al mese)	euro 35,82
03 - sportello (sportello cadenza almeno bisettimanale e almeno 8 ore settimanali)	euro 25,49
04 - rigidità orario	euro 51,32
05 - rumore (macchinari rumorosi)	euro 51,32
06 - all'aperto	euro 51,32
07 - affianc. handicap (coordinamento diretto di più persone con handicap)	euro 51,32
08 - oltre le ore 18 (almeno 1 volta alla settimana, segr. Assessori, istituzionale)	euro 51,32

za ed il relativo conguaglio viene effettuato contestualmente alla erogazione dell'incentivo di produttività.

- 5 bis. Al dipendente che, per un giorno, senza giustificato motivo non rispetta la rotazione stabilita dal dirigente per assicurare l'apertura al pubblico degli uffici, viene decurtato il 30% dell'indennità di disagio mensile; dal 2° giorno di ingiustificato mancato rispetto della suddetta rotazione non viene corrisposta l'indennità di disagio per l'intero mese.⁴⁰
6. Per l'attività di relazione con il pubblico ed in caso di turnazioni allo sportello con base minima settimanale, l'indennità è quantificata in fascia c (euro 25,49) per i turni di 1 settimana/mese.
7. Sarà cura dei dirigenti segnalare tempestivamente le modificazioni di indennità di disagio connesse alle relazioni con il pubblico intervenute per i propri collaboratori.

Articolo 22 ter – indennità di maneggio valori⁴¹

1. L'indennità di maneggio valori è attribuita al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa.
2. Per "maneggio di valori di cassa" si intende la gestione diretta di fondi economici, di buoni mensa e buoni benzina (esclusa la mera distribuzione al personale del servizio) nonché di valori bollati svolta da dipendenti cui sia stata attribuita tale responsabilità con atto formale del dirigente.
3. Le indennità, rapportate al valore gestito, sono le seguenti:
 - da euro 2.583 a euro 10.330 annui: euro 0,52/giorno;
 - da euro 10.331 a euro 51.640 annui: euro 1,20/giorno;
 - oltre euro 51.640 annui: euro 1,55/giorno.
4. L'indennità di maneggio valori non compete ai titolari di posizione organizzativa ed è collegata alla presenza in servizio.
5. Il presente accordo si applica a partire dal 15 settembre 2000.

Articolo 23 - sviluppo delle attività di formazione

1. Il programma pluriennale di formazione dei dipendenti della Provincia ha le seguenti finalità:
 - a) promuovere la conoscenza e comprensione della missione dell'ente;
 - b) supportare le linee strategiche di sviluppo indicate dalla direzione politica e le esigenze organizzative e gestionali della direzione generale;
 - c) fornire un elemento importante di valorizzazione delle competenze individuali, specialmente in relazione alla progressione orizzontale e verticale;
 - d) rispondere al bisogno diffuso di cultura condivisa;
 - e) rispondere alla necessità di sapere tecnico presenti nei servizi;
 - f) rispondere alle necessità di miglioramento del clima presenti nei servizi;
 - g) fornire un parametro, il più possibile oggettivo, integrato nel sistema di valutazione delle prestazioni, prioritariamente ai fini dello scorrimento orizzontale;
 - h) consentire lo sviluppo del potenziale ed il recupero delle competenze proprie del ruolo.
2. Il risultato è perseguito attraverso il piano annuale e pluriennale di formazione, contrattato a livello globale con le rappresentanze sindacali, riferito al periodo di vigenza contrattuale che sarà articolato come segue:
 - a) per quanto attiene le modalità di gestione degli interventi di formazione:
 - a.1 corsi interni interamente progettati e gestiti all'interno dell'ente;
 - a.2 corsi interni progettati all'interno dell'ente e affidati a enti/docenti esterni;
 - a.3 corsi organizzati da enti esterni;
 - a.4 percorsi di formazione in autoistruzione (curati all'interno anche attraverso interventi di sviluppo delle competenze specifiche) basati su moduli multimediali diffusi in rete;
 - a.5 attività di formazione "on the job" direttamente curati dai servizi interessati in collaborazione con il servizio sviluppo risorse umane;
 - b) per quanto attiene i contenuti:
 - 1) interventi di formazione di base finalizzati alla:

⁴⁰ Comma inserito dall'intesa del 15/11/2006, n. di prot. 438773/2006.

⁴¹ Questo articolo, inserito dall'accordo del 07/04/2003 n. prot. 97735, sostituisce l'intesa relativa all'indennità di maneggio valori del 17 dicembre 2001.

- conoscenza e comprensione della cultura e della missione dell'ente;
 - conoscenza e comprensione degli obiettivi strategici;
 - integrazione dei nuovi assunti;
 - sicurezza e prevenzione;
 - parità di genere;
- 2) interventi di formazione per il cambiamento:
 - organizzativo;
 - istituzionale;
 - gestionale;
 - 3) interventi di formazione su percorsi personalizzati:
 - al recupero di competenza;
 - allo sviluppo del potenziale;
 - 4) interventi di aggiornamento e/o addestramento per:
 - competenze esperte;
 - competenze tecnico specialistiche;
 - competenze esecutive;
 - competenze informatiche.
2. La definizione del piano pluriennale è effettuata dal servizio sviluppo risorse umane che progetta l'attività di formazione sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi sviluppata in coerenza con le funzioni riportate al comma 1, anche avvalendosi per la formazione con più elevato contenuto tecnico della collaborazione dei servizi interessati, ed alla contrattazione con le rappresentanze sindacali.
 3. I criteri generali per l'esercizio della attività di formazione sono i seguenti:
 - a) gli interventi di formazione di base sono obbligatori, previa verifica con i servizi interessati per quanto attiene le modalità organizzative finalizzate a contemperare le esigenze della formazione con l'operatività delle strutture;
 - b) gli interventi di formazione per il cambiamento permettono l'accesso agli operatori, previa verifica con i servizi interessati per quanto attiene le modalità organizzative finalizzate a contemperare le esigenze della formazione con l'operatività delle strutture; eventuali assenze dovute a ragioni di servizio devono essere motivate, per iscritto, dal dirigente;
 - c) gli interventi di aggiornamento/addestramento sono diretti ai lavoratori impegnati in processi ovvero nell'utilizzo di strumenti per il quale sia necessaria l'acquisizione o l'approfondimento di specifiche competenze/conoscenze.
 5. Il servizio sviluppo risorse umane provvede alla progettazione ed alla gestione diretta dei corsi, ricorrendo prioritariamente a formatori individuati nell'ambito della Provincia e della pubblica amministrazione in generale, ovvero al loro affidamento a ditte esterne secondo criteri che tengano conto della tempestività, economicità, qualità ed efficacia dell'intervento.
 6. Nelle attività di formazione interna ed esterna deve essere garantito il rispetto della proporzionalità di genere.
 7. Nei casi in cui si faccia ricorso a formatori interni all'ente, sarà a questi riconosciuto, con decorrenza 01/01/2000, un compenso nell'ambito del salario accessorio pari a lire 180.000 lorde per modulo base di formazione, intendendosi quest'ultimo pari a tre ore.⁴²

⁴² Si riporta il testo dell'intesa del 4/6/2001, n. prot. 126191, sull'applicazione dell'art. 23, comma 7:

“L'art. 23 del contratto integrativo aziendale ha previsto di ricomprendere nel salario accessorio i compensi per i formatori interni, di L. 180.000 lorde per modulo base di formazione, inteso pari a tre ore; tale accordo è stato assunto prima dell'attivazione delle posizioni organizzative.

Nelle more dell'assegnazione delle posizioni organizzative per l'anno 2000 alcuni dipendenti hanno accettato di svolgere, ed hanno concretamente svolto, attività di formatori interni, precedentemente alla comunicazione della attribuzione degli incarichi di titolari di posizioni organizzative a loro riferite, che per il primo anno hanno avuto per la gran parte decorrenza retroattiva.

1 – per il periodo dal 1 gennaio 2000 sino alla data di attribuzione dell'incarico di titolare di posizione organizzativa – il 22 novembre 2000 per il primo gruppo di posizioni individuate dal Direttore generale con decorrenza 1 gennaio 2000 e dalla data della determinazione di attribuzione dell'incarico da parte del dirigente competente per le rimanenti posizioni riferite all'anno 2000 – viene corrisposto il compenso per le prestazioni rese in conformità a quanto disposto dall'art. 23 comma 7 del contratto integrativo aziendale;

2 – a decorrere dalla data di attribuzione degli incarichi di titolare di posizione organizzativa per le prestazioni di

8. Sono riconosciuti ai fini dello scorrimento orizzontale crediti formativi maturati sulla base:
 - a) della valutazione preferibilmente tramite specifici questionari predisposti dai formatori, ovvero mediante altri strumenti valutativi se opportuno;⁴³
 - b) della idoneità conseguita in concorsi interni per i quali non sia stato ottenuto l'inquadramento nella posizione o categoria superiore.⁴⁴
9. In caso di assenza per malattia di partecipanti a moduli formativi utili ai fini della progressione economica, le relative ore sono recuperate con modalità definite dal servizio sviluppo risorse umane in collaborazione con i formatori.

Articolo 24 - prevenzione, sicurezza e miglioramento dell'ambiente di lavoro

1. L'amministrazione si impegna, oltre a proseguire l'attuazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e ad operare per il superamento delle barriere architettoniche, a favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro.

docenza, con obbligo di recupero, viene corrisposto dal competente Servizio Sviluppo Risorse Umane un compenso di lit. 60.000 orarie.

Il recupero delle ore è da intendersi riferito esclusivamente alle ore di docenza del modulo formativo".

Si riporta il testo dell'accordo del 16/05/2006, n. prot. 155355/06, relativo ai formatori interni:

"Visto l'art. 23 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 4/5/2000 che prevede il compenso per i formatori interni che svolgono attività di docenza nei corsi rivolti ai dipendenti della Provincia;

Vista l'intesa prot. 126191 del 4/6/2001 che al comma 2 prevede il compenso per i formatori interni titolari di posizione organizzativa, stabilendo che le attività di docenza sono svolte al di fuori dell'orario di servizio e con obbligo di recupero;

le parti concordano di estendere la suddetta disciplina anche qualora l'attività di docenza dei formatori interni sia effettuata in corsi rivolti ai dipendenti dei Comuni nell'ambito del Piano di formazione a loro dedicato".

- ⁴³ Si riporta il testo dell'accordo del 29/6/2001, n. prot. 147752/2001 relativo alla valutazione della formazione nell'ambito del sistema permanente di valutazione per il 2001:

La valutazione della formazione viene svolta dai docenti interni che hanno tenuto i singoli corsi, sulla base di specifici questionari, elaborati dai docenti in occasione di ciascuna edizione.

I questionari sono composti da quattro domande a risposta chiusa per le categorie A, B, C e da cinque domande a risposta chiusa per la categoria D.

Al fine di consentire un equilibrio costante nella valutazione delle domande poste nelle diverse edizioni la scala di attribuzione del punteggio è così definita:

Questionari a cinque domande:	fino a quattro risposte esatte punteggio intero= 20 sotto le quattro risposte esatte: un punto di penalizzazione per ogni risposta errata
Questionari a quattro domande:	fino a tre risposte esatte punteggio intero= 20 sotto le tre risposte esatte: un punto di penalizzazione per ogni risposta errata.

- ⁴⁴ Si riporta il testo dell'intesa del 23/9/2002, n. prot. 223347 relativa alla valutazione dell'attività formativa dell'anno 2002:

"Le parti, tenendo conto della necessità di adeguare il precedente accordo alle esigenze conseguenti ai mutamenti sia organizzativi che di priorità, concordano quanto segue:

Il punteggio attribuito alla valutazione della formazione all'interno del sistema permanente di valutazione per l'anno 2002 viene riconosciuto a tutti i lavoratori dell'ente nella sua interezza.

Viene costituito un apposito comitato tecnico per:

- 1) contribuire alla costruzione dello strumento di rilevazione dei fabbisogni;
- 2) monitorarne il risultato e la sua congruenza con gli obiettivi individuati dal Servizio;
- 3) proporre elementi di riflessione sul sistema permanente di valutazione.

Il comitato, che opererà a partire dai lavori di predisposizione del piano di formazione 2003, sarà composto da un delegato del Direttore generale, individuato nella persona del Vice Direttore generale Ing. Giovanni Ferrero, dai dirigenti dei Servizi DA3 e DA2 e dai rappresentanti delle OO.SS., uno per sigla, e dai relativi sostituti.

Il dirigente del Servizio DA3 si avvarrà degli uffici quale contributo tecnico.

Il Servizio DA3 porterà a conclusione le attività già iniziate e si impegna a non iniziarne di nuove, salvo per quanto riguarda la formazione sulla legge n. 150, che sarà oggetto di specifico accordo (già programmato) e i corsi obbligatori sulla sicurezza".

Articolo 25 - pari opportunità

1. L'amministrazione si impegna a proseguire nell'adozione di misure utili a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della legge 125/91 e le disposizioni contrattuali.

Articolo 26 - orario di lavoro

1. Le politiche degli orari di lavoro sono improntate all'obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e frammentazione di competenze e di interventi, in relazione agli orari di servizio definiti in sede di concertazione.
2. Le parti convengono che nel determinare l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, siano valutate opportunamente, da parte dei dirigenti o dei responsabili, particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentali, chieda di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro.
3. È data priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare, considerando in particolare le esigenze delle/dei dipendenti con i figli in età scolare.
4. Si procederà alla riduzione dell'orario di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale.

Articolo 27 - norma di rinvio

1. Il presente contratto aziendale sarà successivamente integrato a seguito degli esiti contrattuali riferiti alle "code contrattuali".

Intesa per l'integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la sperimentazione del telelavoro (15/11/2006, prot. n. 438763)

Visto l'art. 1 del CCNL 14/09/2000 che ha fissato la disciplina sperimentale del telelavoro per il comparto Regioni – Autonomie Locali;

Considerato che l'amministrazione intende avviare, in forma sperimentale, progetti di telelavoro;

Dato atto che ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali risultano demandate alla contrattazione decentrata integrativa le intese in materia di rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici (art. 1, comma 7 del CCNL 14/09/2000), nonché la definizione dell'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL dell'01/04/1999 (art. 1, comma 10 del CCNL 14/09/2000);

Dato atto che le spese telefoniche sono sostenute direttamente dalla Provincia di Torino;

Le parti

CONCORDANO

Di introdurre nel Contratto Collettivo decentrato integrativo la seguente disciplina del telelavoro:

- il rimborso delle spese per consumi energetici è forfettariamente individuato nella somma giornaliera corrispondente al costo per il consumo di 5,5 Kw/ora
- si ritengono compatibili con la specialità della prestazione le seguenti voci di trattamento accessorio, nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL dell'01/04/1999:

compenso diretto ad incentivare la produttività

compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale della categoria D.